SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 febbraio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

05A01076

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 febbraio 2005, n. **15.**

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e di pubblicità» sono sostituite dalle seguenti: «, di pubblicità e di trasparenza» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-*ter*. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis (Uso della telematica)*. — *1.* Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati».

Art. 4.

1. All'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale».

Art. 5.

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti:

«*c-bis)* la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)*. — *1.* Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali».

Art. 7.

1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono soppresse le parole: «, nei casi previsti dalla legge,»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento».

Art. 8.

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole da: «entro quindici giorni» fino a: «richiesti» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate»;

b) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;

c) al comma 5:

1) dopo le parole: «dal concedente» sono inserite le seguenti: «ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto»;

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni».

Art. 9.

1. All'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: «complessità» sono inserite le seguenti: «e di insediamenti produttivi di beni e servizi»;

2) le parole: «su motivata e documentata richiesta dell'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità»;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «della salute» sono inserite le seguenti: «e della pubblica incolumità»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3».

Art. 10.

1. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è anteposto il seguente:

«*01*. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione»;

b) al comma 2, le parole: «almeno dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno cinque giorni»;

c) al comma 3, le parole: «ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 6-*bis* e 9 del presente articolo»;

d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «valutazione medesima» sono inserite le seguenti: «ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale»;

e) al comma 5, in fine, la parola: «pubblica» è sostituita dalle seguenti: «, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità»;

f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede»;

g) al comma 7, sono soppresse le parole da: «e non abbia notificato» fino alla fine del comma;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«*9*. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis* sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza».

Art. 11.

1. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«*3*. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: *a)* al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; *b)* alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; *c)* alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle

materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: *a)* alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; *b)* alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-*ter*. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-*bis* la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.

3-*quater*. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-*bis* non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

3-*quinquies*. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione»;

c) il comma 4 è abrogato.

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 14-*quinquies (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto)*. — *1.* Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-*bis* e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-*quater* della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-*quinquies* della medesima legge».

Art. 13.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole da: «, salvo quanto previsto» sino alla fine del comma sono soppresse.

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente capo:

«CAPO IV-*bis*

EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO

Art. 21-*bis (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati)*. — *1.* Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Art. 21-*ter (Esecutorietà)*. — *1.* Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Art. 21-*quater (Efficacia ed esecutività del provvedimento)*. — *1.* I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

Art. 21-*quinquies (Revoca del provvedimento)*. — *1.* Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha ema-

nato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21-*sexies (Recesso dai contratti)*. — *1.* Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Art. 21-*septies (Nullità del provvedimento)*. — *1.* È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21-*octies (Annullabilità del provvedimento)*. — *1.* È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Art. 21-*nonies (Annullamento d'ufficio)*. — *1.* Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies* può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole».

Art. 15.

1. L'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 *(Definizioni e princìpi in materia di accesso)*. — *1.* Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere».

Art. 16.

1. L'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 24 *(Esclusione dal diritto di accesso)*. — *1.* Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

Art. 17.

1. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere,

e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione»;

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio»;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6*. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, è abrogato. All'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il terzo periodo è soppresso.

Art. 18.

1. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 *(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). — 1.* È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo».

Art. 19.

1. L'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 29 *(Ambito di applicazione della legge). — 1.* Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge».

Art. 20.

1. L'articolo 31 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.

Art. 21.

1. Ai seguenti articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apposte, rispettivamente, le rubriche di seguito indicate:

a) articolo 1: «*(Princìpi generali dell'attività amministrativa)*»;

b) articolo 2: «*(Conclusione del procedimento)*»;

c) articolo 3: «*(Motivazione del provvedimento)*»;

d) articolo 4: «*(Unità organizzativa responsabile del procedimento)*»;

e) articolo 5: «*(Responsabile del procedimento)*»;

f) articolo 6: «*(Compiti del responsabile del procedimento)*»;

g) articolo 7: «*(Comunicazione di avvio del procedimento)*»;

h) articolo 8: «*(Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)*»;

i) articolo 9: «*(Intervento nel procedimento)*»;

l) articolo 10: «*(Diritti dei partecipanti al procedimento)*»;

m) articolo 11: «*(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)*»;

n) articolo 12: «*(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)*»;

o) articolo 13: «*(Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)*»;

p) articolo 14: «*(Conferenza di servizi)*»;

q) articolo 14-*bis:* «*(Conferenza di servizi preliminare)*»;

r) articolo 14-*ter:* «*(Lavori della conferenza di servizi)*»;

s) articolo 14-*quater:* «*(Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)*»;

t) articolo 15: «*(Accordi fra pubbliche amministrazioni)*»;

u) articolo 16: «*(Attività consultiva)*»;

v) articolo 17: «*(Valutazioni tecniche)*»;

z) articolo 18: «*(Autocertificazione)*»;

aa) articolo 19: «*(Denuncia di inizio attività)*»;

bb) articolo 20: «*(Silenzio assenso)*»;

cc) articolo 21: «*(Disposizioni sanzionatorie)*»;

dd) articolo 23: «*(Ambito di applicazione del diritto di accesso)*»;

ee) articolo 25: «*(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)*»;

ff) articolo 26: «*(Obbligo di pubblicazione)*»;

gg) articolo 28: «*(Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio)*»;

hh) articolo 30: «*(Atti di notorietà)*».

Art. 22.

1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, i procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla presente legge.

Art. 23.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta le misure necessarie alla ricostituzione della Commissione per l'accesso. Decorso tale termine, l'attuale Commissione decade.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente legge.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera *a)*, della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifiche apportate al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente legge nonché al regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1281):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della funzione pubblica (FRATTINI) il 21 marzo 2002.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 aprile 2002, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 13ª, e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 16 maggio 2002; 5 e 25 giugno 2002; 10 e 17 luglio 2002; 6, 12 e 14 novembre 2002.

Relazione scritta annunciata il 12 marzo 2002 (atto n. 1281-A) relatore sen. Bassanini.

Esaminato in aula il 20 marzo 2003; 1, 2, 3 e 9 aprile 2003; e approvato il 10 aprile 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3890):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 aprile 2003, con pareri delle commissioni II, V, VI, VII, VIII, XII, XIV, e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 15 e 27 maggio 2003; 22 luglio 2003; 21, 22 e 30 ottobre 2003; 6 novembre 2003.

Esaminato in aula il 10 novembre 2003; 2 dicembre 2003; e approvato il 14 gennaio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 1281-B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 gennaio 2004, con parere delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 12ª, 13ª, e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 12, 18 e 25 febbraio 2004; 2 marzo 2004.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, l'11 maggio 2004, con parere delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 12ª, 13ª, e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 25 maggio 2004; 30 giugno 2004; 7 luglio 2004 e approvato il 21 luglio 2004.

Camera dei deputati (atto n. 3890-B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 luglio 2004, con pareri delle commissioni II e XI.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 17 e 25 novembre 2004; 1º dicembre 2004.

Esaminato in aula il 24 gennaio 2005 ed approvato il 26 gennaio 2005.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa). — 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, *di pubblicità e di trasparenza* secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, *nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.*

1-bis. *La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.*

1-ter. *I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1.*

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 (Conclusione del procedimento). — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

4-bis. *Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.».*

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento). — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. *L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.*».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:

«Art. 8 (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento). — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) *la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;*

c-ter) *nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;*

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192), come modificato dalla presente legge:

«Art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento). — 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

1-*bis.* Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. *A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.*

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:

«Art. 14 (Conferenza di servizi). — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, *entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.*

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente *ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario* entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). *Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.*

5-bis. *Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.*».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:

«Art. 14-*bis* (Conferenza di servizi preliminare). — 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità *e di insediamenti produttivi di beni e servizi su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità*, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute *e della pubblica incolumità*, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'àmbito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'àmbito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. *Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-*quater*, comma 3.*

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:

«Art. 14-*ter* (Lavori della conferenza di servizi). — *01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.*

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, *almeno cinque giorni* prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'art. 14-*bis*, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede *ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.*

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima *ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.* Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-*quater*, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, *del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.*

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis. *All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.*

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atti di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:

«Art. 14-*quater* (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi). — 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. *(Abrogato).*

3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione invita ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-bis. *Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione invita ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.*

3-ter. *Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e dell'art. 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.*

3-quater. *In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.*

3-quinquies. *Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.*

4. *(Abrogato).*

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art. 5, comma 2, lettera *c-bis)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 2000, n. 275) come modificato dalla presente legge:

«Art.14 *(Abrogazioni e norma di raccordo).* — 1. All'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'art. 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati.

2. Il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.».

Note all'art. 17:

— Il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi). — 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'art. 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questo non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. *In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.* La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

5-bis. *Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione*

può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentate legale dell'ente.

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.».

— Il comma 3 dell'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, recante «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 2000, n. 173), abrogato dalla presente legge, prevedeva la possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso.

— Si riporta il testo dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante «Istituzione dei tribunali amministrativi regionali» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1971, n. 314), e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge:

«Art. 21. — Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti.

Omissis.».

Note all'art. 23:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. *Omissis.*

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3.-4-*bis. Omissis.*».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, reca «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1992, n. 177).

05G0028

DECRETO-LEGGE 21 febbraio 2005, n. **16**.

Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare interventi connessi all'ambiente e alla viabilità, nonchè alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.

4. Nelle more della stipulazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Anas S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Anas S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, una anticipazione a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, per complessivi 650 milioni di euro, di cui, rispettivamente, per l'ammontare di 450 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.45 e per l'ammontare di 200 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.3.48.

5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale, a decorrere dal 2005 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.

6. Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica, nell'ambito delle finalità di cui al comma 548 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'Ammi-

nistrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alle somme di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 549, della citata legge n. 311 del 2004. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

7. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo della guardia di finanza, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con una dotazione, per l'anno 2005, di 20 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione relative al Corpo della guardia di finanza.

8. Il comma 235 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri. Le maggiori entrate rivenienti dall'aumento dell'aliquota di accisa riscossa nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono riservate allo Stato per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto di cui al comma 2. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento, indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo la formula e le modalità stabilite dalla Agenzia delle dogane.

10. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 9, relative all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, è autorizzata la spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2005.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2 e 4, pari a euro 238.070.000 per l'anno 2005 ed a euro 248.070.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PISANU, *Ministro dell'interno*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0036

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 dicembre 2004, n. **336.**

Regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita ed in particolare l'articolo 6;

Visti gli articoli 1 e 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995, concernente lo schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari;

Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biolo-

gia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali e visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 154 del predetto codice, comunicato con nota del 23 luglio 2004, prot. n. 26780;

Considerata la necessità di acquisire per iscritto la volontà di entrambi i soggetti, di cui all'articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

Considerata la necessità di fornire elementi conoscitivi utili all'espressione della volontà attraverso il consenso informato;

Atteso che le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono soggette ad una possibile evoluzione e che i contenuti del consenso informato devono, di conseguenza, essere adeguati ad essa;

Ravvisata la necessità di individuare i punti essenziali utili alla formulazione del consenso, lasciando alla struttura o al centro di procreazione medicalmente assistita, per i punti ove previsto, la stesura delle specifiche connesse alla tecnica;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 26 luglio 2004;

ADOTTANO

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli elementi minimi di conoscenza necessari alla formazione del consenso informato in caso di richiesta di accesso alla procreazione medicalmente assistita concernono:

a) la possibilità di ricorrere agli strumenti offerti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di affidamento ed adozione, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita;

b) la disciplina giuridica della procreazione medicalmente assistita (con riguardo anche ai divieti, alle sanzioni, alle tutele e alle conseguenze giuridiche per l'uomo, per la donna e per il nascituro di cui agli articoli 8, 9 e 12, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40);

c) i problemi bioetici connessi all'utilizzo delle tecniche;

d) le diverse tecniche impiegabili e le procedure/fasi operative di ciascuna tecnica, con particolare riguardo alla loro invasività;

e) l'impegno dovuto dai richiedenti (con riguardo anche ai tempi di realizzazione, all'eventuale terapia farmacologica da seguire, agli accertamenti strumentali e di laboratorio da esperire, alle visite ambulatoriali ed ai ricoveri, anche in day hospital, da effettuare);

f) gli effetti indesiderati o collaterali relativi ai trattamenti;

g) le probabilità di successo delle diverse tecniche;

h) i rischi per la madre e per il/i nascituro/i, accertati o possibili, quali evidenziabili dalla letteratura scientifica;

i) gli aspetti psicologici relativi ai singoli richiedenti, alla coppia e al nuovo nato;

j) la possibilità di crioconservazione dei gameti maschili e femminili;

k) la possibilità di revoca del consenso da parte dei richiedenti fino al momento della fecondazione dell'ovulo;

l) la possibilità, da parte del medico responsabile della struttura di non procedere alla procreazione medicalmente assistita esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario, motivata in forma scritta;

m) la possibilità di crioconservazione degli embrioni nei casi conformi a quanto disposto dall'articolo 14 della legge n. 40/2004.

2. Le strutture autorizzate di cui all'articolo 10 nonché le strutture ed i centri di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono tenuti, per il tramite dei propri medici, a fornire ai richiedenti, in maniera chiara ed esaustiva, nel corso di uno o più colloqui, gli elementi informativi di cui al comma 1 preliminarmente alla sottoscrizione del consenso informato ed al conseguente avvio del trattamento di procreazione medicalmente assistita. Tale consenso è acquisito unitamente al consenso relativo al connesso trattamento dei dati personali, qualora quest'ultimo atto di consenso non sia già stato precedentemente e separatamente acquisito.

3. Le strutture private autorizzate sono altresì tenute a fornire con chiarezza ai richiedenti i costi economici totali derivanti dalle diverse procedure, preliminarmente alla sottoscrizione del consenso informato ed al conseguente avvio del trattamento di procreazione medicalmente assistita.

Art. 2.

1. La volontà di accedere al trattamento di procreazione medicalmente assistita è espressa con apposita dichiarazione, sottoscritta e datata, in duplice esemplare, dai richiedenti congiuntamente al medico responsabile della struttura o centro di cui all'articolo 10 ed all'articolo 17, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Una delle copie è consegnata ai richiedenti ed una trattenuta agli atti della struttura o centro, che provvedono alla sua custodia nel tempo.

2. L'allegato 1 al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante, contiene gli elementi minimi che devono essere riportati nel modello di dichiarazione di consenso informato di cui al comma 1.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 dicembre 2004

Il Ministro della giustizia: CASTELLI

Il Ministro della salute: SIRCHIA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2005
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 1, foglio n. 152

ALLEGATO 1

Dichiarazione di consenso informato per | *Indicare la tecnica di procreazione medicalmente assistita proposta* |

ai sensi della legge 19 febbraio 2004, n. 40

(Generalità del centro) ... ...

Noi sottoscritti ... ...nato il ... ... .a ... ...

... ...nata il ... ... .a ... ...

accettiamo di essere sottoposti a un ciclo di | *Indicare la tecnica di procreazione medicalmente assistita proposta* |

dichiariamo di avere preliminarmente effettuato uno/più colloquio/i con il Dott. ... ... della struttura sopra indicata nel corso del/i quale/i siamo stati informati, in modo chiaro ed esaustivo, in merito ai seguenti punti:

1. possibilita' di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita;
2. conseguenze giuridiche della procreazione medicalmente assistita per la donna, per l'uomo e per il nascituro di cui agli articoli 8, 9 e 12, comma 3, della legge n. 40/2004 di seguito descritti:

articolo 8 (Stato giuridico del nato):

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6 della legge 40/2004.

articolo 9 (Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre):

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

articolo 12 (Divieti generali e sanzioni)

3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. possibilità di revoca del consenso da parte di ciascuno dei soggetti della coppia richiedente, fino al momento della fecondazione dell'ovulo di cui all'articolo 6, comma 3 della legge n. 40/2004 di seguito descritto:

> *La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per is critt congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo le modalità definite con decreto dei ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento dell fecondazione dell'ovulo.*

4. possibile decisione del medico responsabile della struttura di non procedere alla procreazione medicalmente assistita di cui all'articolo 6, comma 4 della legge n. 40/2004 di seguito descritto:

> *Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tal senso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.*

5. illustrazione della tecnica specifica proposta, in ogni fase della sua applicazione:

> *N.B. il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento all'eventuale induzione della crescita follicolare multipla fino all'inseminazione (per le tecniche in vivo) o all'eventuale trasferimento in utero dell'embrione (per le tecniche in vitro).*

6. Problemi bioetici connessi all'utilizzo della tecnica:

> *N.B. il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento alle possibili implicazioni delle tecniche sulla sensibilità etica individuale, alle ragioni che motivano le misure per la tutela dell'embrione e, in rapporto alla tecnica di procreazione medicalmente assistita utilizzata, alla eventuale fecondazione extracorporea.*

7. possibili effetti collaterali sanitari conseguenti all'applicazione della tecnica:

> *N.B. il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento ai possibili effetti connessi all'utilizzo dei farmaci che potrebbero anche comportare la comparsa o l'aggravamento di eventuali patologie.*

8. possibili effetti psicologici conseguenti all'applicazione della tecnica:

> *N.B. il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento ai possibili effetti a carico dell'equilibrio personale, della coppia, dello sviluppo psico- affettivo del nuovo nato.*

9. probabilità di successo della tecnica:

> *N.B. il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento alle percentuali di successo per ciclo in rapporto all'età della donna, alla causa , alla durata della sterilità, alla risposta al trattamento farmacologico, alla tecnica utilizzata, fornendo le percentuali di gravidanza ottenute dalla struttura e le percentuali presenti in letteratura.*
>
> *Per quanto concerne i centri di nuova istituzione i dati relativi alle percentuali di successo dei centri medesimi dovranno essere forniti entro e non oltre un anno dall'avvio delle attività.*

10. possibili rischi per la donna derivanti dalla tecnica:

> *N.B. il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento, a seconda della tecnica, alla sindrome da iperstimolazione, al rischio anestesiologico, al prelievo ovocitario o all'eventuale laparoscopia, all'aumentata incidenza di gravidanze plurime, all'aumentata incidenza di gravidanze tubariche, al peggioramento di condizioni patologiche preesistenti legate all'eventuale gravidanza (in particolar modo in caso di gravidanza plurima, etc.).*

11. possibili rischi per il/i nascituro/i derivanti dalla tecnica:

N.B. il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento, a seconda della tecnica, ai rischi per la salute del nascituro/i in caso di gravidanza plurima, alle malformazioni fetali o possibili implicazioni a lungo termine della salute dei nati dipendenti dalla subfertilità e/o dalla procedura impiegata, etc.

12. grado di invasività della tecnica, specificato per le varie fasi, nei confronti della donna e dell'uomo:

N.B. il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento, a seconda della tecnica, al pick- up ovocitario, al prelievo testicolare di spermatozoi, all'eventuale celioscopia, etc.

13. limiti dell'applicazione della tecnica sugli embrioni di cui all'articolo 14 della legge 40/2004 di seguito descritti:

articolo 14 (limiti dell'applicazione delle tecniche sugli embrion i)

1. *è vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978 n. 194;*
2. *le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre;*
3. *qualora il trasferimento in utero degli embrioni non risulti possibile per grave e document ata causa di forza maggior relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile;*
4. *ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194;*
5. *i soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti da trasferire nell'utero;*
6. *la violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro;*
7. *è disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo;*
8. *è consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto;*
9. *la violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.*

14. possibilità di crioconservazione dei gameti maschili e femminili:

a) consento alla crioconservazione a mie spese dei gameti maschili: SI ☐

NO ☐

Firma ... ...

b) consento alla crioconservazione a mie spese dei gameti femminili: SI ☐

NO ☐

Firma ... ...

15. costi economici dell'intera procedura (qualora si tratti di struttura privata autorizzata):

N.B. il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della s truttura

Quanto sopra considerato, si esprime consapevolmente la propria volontà di accedere alla tecnica di procreazione medicalmente assistita proposta che verrà applicata non prima di sette giorni dal rilascio della presente dichiarazione.

Data ... ...

Sig.(Firma) ... ... documento ... ...

Sig.ra (Firma) ... ...documento ... ...

Il medico che ha effettuato il colloquio ... ...

Il medico responsabile della struttura.. ... ...

16. Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (fatto salvo il caso in cui l'informativa ed il consenso al trattamento dei dati siano già intervenuti durante i colloqui preliminari).

N.B. il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura ai sensi degli articoli 13 e 78 del Codice ed indicare in particolare, anche in conformità agli elementi indicati dal Garante per la protezione dei dati personali:

1 le specifiche finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati relativi alle tecniche di procreazione medicalmente assistita ed il preciso ambito per il quale il consenso è prestato;
2 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati;
3 il diritto di accesso ai dati personali, la facoltà di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione nonché di opporsi al loro utilizzo;
4 l'indicazione della struttura che sarà titolare del trattamento dei dati personali nonché l'indirizzo ove essi saranno custoditi e della persona o organismo eventualmente designato quale responsabile del trattamento;
5 l'impossibilità a procedere, in tutto o in parte, nel rapporto di cura nel caso di mancata o parziale manifestazione del consenso.

Data ... ...

Sig.(Firma) ... ...

Sig.ra (Firma)... ... ...

Il medico che ha effettuato il colloquio ... ...

Il medico responsabile della struttura.. ... ...

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 4 maggio 1983, n. 184, reca: «Diritto del minore ad una famiglia».

— Si riporta il testo degli articoli 8, 9, 10, 12, 14, e 17 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita):

«Art. 8 *(Stato giuridico del nato)*. — 1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'art. 6.».

«Art. 9 *(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre)*. — 1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'art. 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'art. 263 dello stesso codice.

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.».

«Art. 10 *(Strutture autorizzate)*. — 1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'art. 11.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;

b) le caratteristiche del personale delle strutture;

c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.».

«Art. 12 *(Divieti generali e sanzioni)*. — 1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.

2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'art. 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'art. 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'art. 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'art. 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.

6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.

10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.».

«Art. 14 *(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni)*. — 1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

5. I soggetti di cui all'art. 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.

6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.

8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.».

«Art. 17 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza ministeriale 5 marzo 1997 del Ministro della sanità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.».

Note all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 10 e 17 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, vedi note all'art. 1.

05G0035

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in ventiseiesima seduta comune, il 23 febbraio 2005, alle ore 13,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte Costituzionale.

05A01655

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2005.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Frattamaggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 5 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti in data 12 novembre 2002, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Frattamaggiore (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Alfonso Noce, dal dott. Sante Frantellizzi e dal dott. Raffaele Barbato;

Considerato che il dott. Sante Frantellizzi, per sopravvenute esigenze di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2005;

Decreta:

Il dott. Michele Mazza è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Frattamaggiore (Napoli), in sostituzione del dott. Sante Frantellizzi.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2005
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 2, foglio n. 82

05A01429

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Santo Stefano al Mare, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Santo Stefano al Mare (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santo Stefano al Mare (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Biagio De Girolamo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santo Stefano al Mare (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 15 gennaio 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Imperia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13 S.E. in data 15 gennaio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santo Stefano al Mare (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Biagio De Girolamo.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Brezzo di Bedero, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Brezzo di Bedero (Varese) ed il sindaco nella persona del sig. Daniele Boldrini;

Considerato che, in data 7 gennaio 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brezzo di Bedero (Varese) è sciolto.

Art. 2.

La sig.ra Daniela Gaggi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Brezzo di Bedero (Varese) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Daniele Boldrini.

Il citato amministratore, in data 7 gennaio 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2066/2005/Area2 del 28 gennaio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brezzo di Bedero (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della signora Daniela Gaggi.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Frattaminore, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Frattaminore (Napoli) ed il sindaco nella persona del dott. Massimo Del Prete;

Considerato che, in data 27 gennaio 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute efficaci ed irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Frattaminore (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosanna Sergio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Frattaminore (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Massimo Del Prete.

Il citato amministratore, in data 27 gennaio 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica che sono divenute efficaci ed irrevocabili nel termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1º febbraio 2005, n. 8.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 816/ AREA II EE.LL. del 5 febbraio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Frattaminore (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosanna Sergio.

Roma, 5 febbraio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01419

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Grumo Appula, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Grumo Appula (Bari) ed il sindaco nella persona del sig. Nicola Domenico Rutigliano;

Considerato che, in data 3 febbraio 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grumo Appula (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Maria Padovano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Grumo Appula (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Nicola Domenico Rutigliano.

Il citato amministratore, in data 3 febbraio 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica che sono irrevocabili ed immediatamente efficaci in virtù dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1º febbraio 2005, n. 8.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 41/13.2/EE.LL. del 4 febbraio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grumo Appula (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosa Maria Padovano.

Roma, 5 febbraio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Canossa, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Canossa (Reggio Emilia) ed il sindaco nella persona del dott. Paolo Ronzoni;

Considerato che, in data 14 gennaio 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute efficaci ed irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Canossa (Reggio Emilia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Adolfo Valente è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Canossa (Reggio Emilia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Paolo Ronzoni.

Il citato amministratore, in data 14 gennaio 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica che sono divenute efficaci ed irrevocabili nel termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1º febbraio 2005, n. 8.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Emilia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 290/13.4 Gab. del 5 febbraio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Canossa (Reggio Emilia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Adolfo Valente.

Roma, 5 febbraio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01421

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Perinaldo, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Perinaldo (Imperia) ed il sindaco nella persona del sig. Francesco Guglielmi;

Considerato che, in data 3 febbraio 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Perinaldo (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Abussi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Perinaldo (Imperia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Guglielmi.

Il citato amministratore, in data 3 febbraio 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica che sono irrevocabili ed immediatamente efficaci in virtù dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1º febbraio 2005, n. 8.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Imperia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 276 S.E. del 5 febbraio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Perinaldo (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosa Abussi.

Roma, 5 febbraio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01422

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2005.

Interventi urgenti di protezione civile relativi all'attraversamento della città di Messina da parte dei mezzi pesanti. (Ordinanza n. 3398).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza di protezione civile 21 dicembre 2001, n. 3169, recante «Interventi per fronteggiare la situazione d'emergenza causata dall'attraversamento della città di Messina da parte dei mezzi pesanti»;

Vista la nota in data 8 novembre 2004, con la quale il prefetto di Messina-commissario delegato ha rappresentato l'esigenza di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, con riferimento alla necessità di procedere al completamento degli interventi ed alle relative operazioni di collaudo;

Visti gli esiti della riunione in data 11 novembre 2004 presso il Dipartimento della protezione civile ove il prefetto di Messina-commissario delegato, nel prendere atto della mancanza dei presupposti per procedere alla proroga dello stato d'emergenza ha, peraltro, rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati al prolungamento della diga foranea del porto di Messina - località Tremestieri attualmente in corso di costruzione;

Visto il decreto del Dipartimento regionale dei lavori pubblici n. 01959/14 del 29 dicembre 2004, adottato sulla base delle risorse assegnate dalla delibera del CIPE n. 36/2002 e delle delibere della giunta regionale siciliana n. 397 del 7 dicembre 2004 e n. 448 del 28 dicembre 2004, concernenti l'implementazione del finanziamento relativo alla costruzione di due approdi di emergenza in prossimità dello svincolo autostradale esistente presso la località Tremestieri;

Viste le note dell'Ufficio territoriale di Governo - Prefettura di Messina del 9 dicembre 2004, del 27 dicembre 2004 e del 4 gennaio 2005 in ordine al finanziamento dei citati interventi;

Considerato che permane una diffusa situazione di criticità, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Ravvisata la necessità di assicurare continuità alle attività poste in essere in regime straordinario dal commissario delegato-prefetto di Messina e finalizzate ad un rientro nell'ordinarietà;

Ritenuto, quindi, necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con cui consentire al commis-

sario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi ambientale in atto nella città di Messina;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Messina è confermato nell'incarico di commissario delegato ed assicura continuità alle attività precedentemente avviate in regime straordinario. In particolare, il commissario delegato provvede, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere attualmente in corso, nonché agli ulteriori interventi relativi al prolungamento della diga foranea del porto di Messina - località Tremestieri.

Art. 2.

1. Per il completamento urgente delle opere e degli interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di criticità ancora in atto nella città di Messina e per le conseguenti iniziative contrattuali, il prefetto di Messina - commissario delegato si avvale delle procedure d'urgenza specificatamente previste dalla vigente normativa.

Art. 3.

1. Il prefetto di Messina - commissario delegato è autorizzato ad utilizzare ulteriormente la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3169/2001, continuando, se necessario, ad avvalersi del personale della struttura commissariale.

2. Il prefetto di Messina - commissario delegato, è autorizzato, altresì, ad avvalersi, anche sulla base delle determinazioni citate in premessa, delle risorse assegnate dalla Regione siciliana per la realizzazione degli interventi finalizzati al prolungamento della diga foranea del porto di Messina - località Tremestieri.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 febbraio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A01549

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 ottobre 2004.

Impegno ed erogazione della somma di € 6.122.882,18 a favore degli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge n. 412/1991, articolo 4, comma 13, capitoli 9705 e 3465 - Esercizio 2004.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA
DEL CIPE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica ed in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 9, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 «Semplificazioni ed accelerazioni delle procedure di spesa e contabili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 «Regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della P. E.»;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 «Modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale in materia di bilancio»;

Viste le richieste di versamento della diciottesima rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2004, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Interbanca - Milano, di € 105.770,10;

2) Banca OPI (ex Banco di Napoli) - Roma, di € 5.498.085,22;

3) Banca Regionale Europea - Milano, di € 101.162,74;

4) Banca Regionale Europea - Milano, di € 328.249,29;

5) Credito Fondiario e Industriale - Roma, di € 89.614,83,

per mutui concessi rispettivamente: 1) Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta; 2) regione Puglia; 3) Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia; 4) Ospedale Maggiore di Milano; 5) Istituto zooprofilartico del Lazio e Toscana;

Vista legge di Bilancio 24 dicembre 2003, n. 351, per l'esercizio 2004 ed in particolare il cap. 3465 - u.p.b. 5.1.7.2, ed il cap. 9705 - u.p.b. 5.3.9.2, dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di € 6.122.882,18, valuta 31 dicembre 2004, a valere sul capitolo 9705 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari ad € 5.736.211,38 e sul capitolo 3465 per la quota interessi pari ad € 386.670,80 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 6.122.882,18, a favore degli istituti di seguito riportati, secondo gli importi distintamente specificati per capitale ed interessi, a fianco di ciascuno indicati:

	Istituti mutuanti	Q. capitale cap. 9705	Q. interessi cap. 3465	(Totale rata)
1	Interbanca	88.287,51	17.482,59	105.770,10
2	Banca Opi (ex Banco di Napoli)	5.156.658,91	341.426,31	5.498.085,22
3	Banca Regionale Europea	95.454,19	5.708,55	101.162,74
4	Banca Regionale Europea	311.372,65	16.876,64	328.249,29
5	Credito Fond. e Industriale	84.438,12	5.176,71	89.614,83
	TOTALE ...	5.736.211,38	386.670,80	6.122.882,18

L'onere complessivo di € 6.122.882,18, graverà sul capitolo 3465 per € 386.670,80 e sul capitolo 9705 per € 5.736.211,38 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2004.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 31 dicembre 2004 — mediante accreditamento delle somme su appositi c/correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 25 ottobre 2004

Il direttore: SIGNORINI

05A01245

DECRETO 25 ottobre 2004.

Impegno ed erogazione della somma di € 371.699,82 a favore degli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge n. 412/1991, articolo 4, comma 13, capitoli 9705 e 3465 - Esercizio 2004.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA
DEL CIPE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica ed in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»;

Visto il proprio decreto 11 maggio 1998, n. 7, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 «Semplificazioni ed accelerazioni delle procedure di spesa e contabili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 «Regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della P. E.»;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 «Modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale in materia di bilancio»;

Viste le richieste di versamento della quattordicesima rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2004, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Efibanca - Roma, di € 148.192,01;

2) Banca delle Marche - Ancona, di € 223.507,81,

per mutui concessi rispettivamente: 1) Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e Marche; 2) Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emauele II» di Ancona;

Vista legge di Bilancio 24 dicembre 2003, n. 351, per l'esercizio 2004 ed in particolare il cap. 3465 - u.p.b. 5.1.7.2, ed il cap. 9705 - u.p.b. 5.3.9.2, dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di € 371.699,82, valuta 31 dicembre 2004, a valere sul capitolo 9705 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari ad € 314.406,58 e sul capitolo

3465 per la quota interessi pari ad € 57.293,24 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 371.699,82, a favore degli istituti di seguito riportati, secondo gli importi distintamente specificati per capitale ed interessi, a fianco di ciascuno indicati:

	Istituti mutuanti	Q. capitale cap. 9705	Q. interessi cap. 3465	(Totale rata)
1	Efibanca	119.662,58	28.529,43	148.192,01
2	Banca delle Marche	194.744,00	28.763,81	223.507,81
	TOTALE . . .	314.406,58	57.293,24	371.699,82

L'onere complessivo di € 371.699,82, graverà sul capitolo 3465 per € 57.293,24 e sul capitolo 9705 per € 314.406,58 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2004.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 31 dicembre 2004 — mediante accreditamento delle somme su appositi c/correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 25 ottobre 2004

Il direttore: SIGNORINI

05A01246

DECRETO 28 ottobre 2004.

Impegno ed erogazione della somma di € 20.471.729,54 a favore degli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge n. 412/1991, articolo 4, comma 13, capitoli 9705 e 3465 - Esercizio 2004.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA
DEL CIPE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica ed in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 008, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 «Semplificazioni ed accelerazioni delle procedure di spesa e contabili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 «Regolamento sulle attribuzioni dei dipartimenti del tesoro, del bilancio e della P.E.»;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 «Modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale in materia di bilancio»;

Viste le richieste di versamento della 20º rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2004, avanzate dagli istituti mutuanti interessati:

1) Crediop - Roma - di € 6.238.590,60;

2) Banca Opi (ex Banco di Napoli) - Roma - di € 2.339.588,15;

3) Cariplo S.p.A. c/o Intesa Bci - Milano - di € 10.639.743,97;

4) Banca Regionale Europea - Milano - di € 240.768,27;

5) Crediop - Roma di € 152.886,54;

6) Credito fondiario e industriale - Roma - di € 146.157,26;

7) Banco di Sardegna - Sassari - di € 105.749,09;

8) Friulcassa (ex CARIGO) - Udine - di € 111.336,29;

9) Cariplo S.p.A. c/o Intesa Bci - Milano - di € 138.501,79;

10) Banca di Roma (ex Banca Mediterranea) - Foggia - di € 119.860,51;

11) Banca OPI (SanPaolo IMI) - Roma - di € 238.547,06;

per mutui concessi rispettivamente:

1) regione Lazio;

2) regione Calabria;

3) regione Lombardia;

4) Istituto nazionale per la cura dei tumori - Milano;

5) Ospedale infantile e Pie Fondazioni «Burlo Garofolo» - Trieste;

6) Istituto zooprofilattico delle Venezie - Padova;

7) Istituto zooprofilattico della Sardegna - Sassari;

8) Centro oncologico di Aviano - Pordenone;

9) Istituto nazionale neurologico «Carlo Besta» - Milano;

10) Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata - Foggia;

11) Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 2003, n. 351, per l'esercizio 2004 ed in particolare il cap. 3465 - u.p.b. 5.1.7.2 - ed il cap. 9705 - u.p.b. 5.3.9.2 - dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di € 20.471.729,54 - valuta 31 dicembre 2004 - a valere sul capitolo 9705 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari ad € 19.863.197,80 e sul capitolo 3465 per la quota interessi pari ad € 608.531,74 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 20.471.729,54, a favore degli istituti di seguito riportati, secondo gli importi distintamente specificati per capitale ed interessi, a fianco di ciascuno indicati:

	ISTITUTI MUTUANTI	Q. capitale CAP. 9705	Q. interessi CAP. 3465	(Totale rata)
1	Crediop	5.929.430,12	309.160,48	6.238.590,60
2	Banca Opi (ex Banco di Napoli)	2.291.952,22	47.635,93	2.339.588,15
3	Cariplo c/o Intesa BCI	10.420.610,11	219.133,86	10.639.743,97
4	Banca Regionale Europea	235.758,40	5.009,87	240.768,27
5	Crediop	145.574,34	7.312,20	152.886,54
6	Credito fondiario e industriale	143.281,82	2.875,44	146.157,26
7	Banco di Sardegna	103.571,10	2.177,99	105.749,09
8	Friulcassa (ex Carigo)	106.058,60	5.277,69	111.336,29
9	Cariplo c/o Intesa BCI	135.710,75	2.791,04	138.501,79
10	Banca di Roma (ex Banca Mediterranea)	117.391,90	2.468,61	119.860,51
11	Banca OPI (SanPaolo IMI)	233.858,44	4.688,63	238.547,07
	TOTALE . . .	19.863.197,80	608.531,74	20.471.729,54

L'onere complessivo di € 20.471.729,54 graverà sul capitolo 3465 per € 608.531,74 e sul capitolo 9705 per € 19.863.197,80 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2004.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 31 dicembre 2004 — mediante accreditamento delle somme su appositi c/correnti bancari intestati agli Istituti stessi.

Roma, 28 ottobre 2004

Il direttore: SIGNORINI

05A01255

DECRETO 23 novembre 2004.

Impegno ed erogazione della somma di € 10.907.019,03 a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20, comma 1, capitoli 9700 e 3460 - Esercizio 2004.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA
DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli Istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 009 con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Marche, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia; all'Università degli studi di Tor Vergata (Roma) e all'I.F.O. (Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma);

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha deliberato la riduzione del mutuo originario concesso alla regione Marche con delibera CIPE 30 novembre 1993, da complessive lire 28.500.000.000 a lire 26.600.000.000, per effetto della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE 23 giugno 1995;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha deliberato una ulteriore riduzione del mutuo originario concesso alla regione Lombardia con delibera CIPE 16 marzo 1994, da complessive lire 72.268.000.000 a lire 69.893.000.000, per effetto della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE 16 ottobre 1997;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 con il quale, tra l'altro, la Cassa depositi e prestiti è stata trasformata in S.p.A. e subentra nei rapporti attivi e passivi anteriori alla trasformazione, e nel quale è previsto che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le norme per la suddetta trasformazione;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 «Attuazione del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni» nel quale sono determinate, tra l'altro, le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Visto in particolare l'elenco n. 3 allegato al sopraccitato decreto in cui sono elencati i mutui assegnati alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., tra i quali si riscontrano quelli di competenza di questo servizio;

Visto il ruolo n. 09221 - edilizia sanitaria - della Cassa depositi e prestiti S.p.A. pervenuto il 23 novembre 2004 nel quale si riscontrano i mutui presenti nell'elenco n. 3 allegato al sopracitato decreto 5 dicembre 2003 relativamente al pagamento delle rate del II semestre 2004;

Considerato che il sopraccitato ruolo n. 9221 richiede il versamento delle somme in scadenza al 31 dicembre 2004 (quali 20º rata semestrale) a carico dei capitoli 9700 e 3460 dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero, per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:

Marche per complessivi € 752.445,97;

Emilia Romagna per complessivi € 3.997.312,87;

Liguria per € 53.325,20;

Lombardia per complessivi € 3.850.945,43;

Università di Tor Vergata (Roma) per € 1.026.510,04;

Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma per € 1.226.479,52;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 10.907.019,03, valuta 31 dicembre 2004, a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.A., a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 4.327.768,00 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 6.579.251,03 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 10.907.019,03 a favore della Cassa depositi e prestiti

S.p.a. per l'esercizio 2004, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 4.327.768,00;

capitolo 3460 per € 6.579.251,03.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati - valuta 31 dicembre 2004 - mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.A. sul conto di tesoreria n. 350 - 29814 intestato alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. - gestione separata.

Roma, 23 novembre 2004

Il direttore: SIGNORINI

05A01256

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 gennaio 2005.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Gallant W30».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990); concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 19 luglio 2002 e successive integrazioni di cui l'ultima pervenuta il 9 agosto 2004, dall'impresa Dow AgroSciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam - Olanda e sede secondaria in Italia, via Patroclo 21 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Gallant Plus, contenente la sostanza attiva haloxifop-R-metilestere;

Visto il parere favorevole espresso in data 17 novembre 2004 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione al tempo determinato in anni dieci a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'ufficio del 10 dicembre 2004, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota del 23 dicembre 2004, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato la variazione del nome del prodotto di cui trattasi in Gallant W30;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni dieci, l'impresa Dow AgroSciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam - Olanda e sede secondaria in Italia, via Patroclo 21 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GALLANT W30 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria riguardante l'inclusione nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva haloxifop-R-metilestere.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-3-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Diachem S.p.a. Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreti del 26 marzo 1987 - 7 giugno 2002 e Isagro S.p.a. Aprilia (Latina), autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974 - 16 aprile 2004, importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Dow AgroScience S.A. - Drusenheim (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12513;

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

GALLANT* W30

Erbicida selettivo per le colture erbacee dicotiledoni, efficace contro le graminacee

LIQUIDO EMULSIONABILE

Composizione:
Haloxifop-R-metil estere puro g. 3,6 (=30 g/L)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences B.V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia: Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti di produzione e/o confezionamento
Dow AgroSciences S.A - DRUSENHEIM (Francia)
Isagro S.p.a. – Aprilia (LT)
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)

Taglie autorizzate: **1 – 3 - 5 – 10- 20 litri**

Registrazione n. .... del ... del Ministero della Salute
Partita n.: vedere sulla confezione

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Telefono di emergenza-DER-(24 ore): 0039-335-6979115

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME DI SICUREZZA
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea, irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni del SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, paraestesia, paralisi, tremori, convulsioni. Ipertensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Consultare un Centro Antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Sostanza attiva con caratteristiche di persistenza e mobilità: per proteggere le acque sotterranee non applicare il prodotto in aree caratterizzate da falda superficiale.

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO:

Caratteristiche generali e modalità d'azione
GALLANT W30 è un erbicida selettivo di post emergenza per le colture erbacee, ad azione specifica contro le graminacee annuali e perenni.
GALLANT W30 è rapidamente assorbito dall'apparato fogliare e viene traslocato nei tessuti meristematici, dove agisce. Dopo alcuni giorni si evidenziano sulle infestanti clorosi, arrossamento fogliare e prostrazione della pianta, a diffusione progressiva. Le infestanti disseccano completamente entro 20-25 giorni dall'applicazione, in dipendenza delle condizioni ambientali e dallo stadio di sviluppo. La loro crescita e quindi la loro capacità di competere con la coltura risulta in ogni caso bloccata già poche ore dopo il trattamento.

CAMPI D'IMPIEGO: GALLANT W30 si impiega per il controllo delle graminacee infestanti le seguenti colture: soia, barbabietola da zucchero, colza, girasole, pisello, fagiolino, carota, melone, spinacio, finocchio, asparago, carciofo, lattuga.

E' usato anche per il diserbo di vivai di specie ornamentali.

DOSI DI IMPIEGO: GALLANT PLUS si applica secondo le seguenti modalità:

Graminacee annuali: Phalaris spp. (Falaridi), Avena spp. (Avena selvatica), Alopecurus myosuroides (coda di volpe), cereali spontanei, Bromus spp. (Forasacco): 1,75 – 2,0 l/ha. Usare la dose più alta in fase di levata delle infestanti; Echinochloa spp. (Giavone comune), Digitaria spp. (Sanguinella comune), Setaria spp. (Pabbio comune), Lolium multiflorum (Loglio italico): 2,5 – 3,5 l/ha. Usare la dose più alta in fase di levata delle infestanti. Non trattare oltre lo stadio di levata.

Graminacee perenni: Sorghum halepense (Sorghetta) 2,5 – 3,5 l/ha con applicazione unica alla levata dell'infestante. E' possibile intervenire con applicazione frazionata così ripartita: 1,75 l/ha all'accestimento, seguiti da 1,75 l/ha a 15-30 giorni di distanza dopo gli eventuali ricacci dei rizomi. Agrostis spp.: 3,5 l/ha. Agropyron repens (Falsa gramigna), Cynodon dactylon (Gramigna), Poa spp. da rizoma: 4,5 - 5 l/ha. Trattare preferibilmente a fine accestimento, inizio levata dell'infestante.

Modalità di applicazione: il trattamento si effettua con 200-400 litri di acqua per ettaro in modo da assicurare una uniforme bagnatura delle infestanti.

Compatibilità: GALLANT W30 è miscibile di norma con gli erbicidi comunemente impiegati nelle colture sopra riportate. Per i prodotti di recente introduzione, accertarsi preventivamente o su piccole superfici della compatibilità della miscela.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: GALLANT W30 è altamente fitotossico per tutte le graminacee, comprese quelle coltivate.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti **90 giorni** prima della raccolta per colza, girasole, barbabietola da zucchero, soia; **70 giorni** per finocchio; **60 giorni** per carciofo e carota; **40 giorni** per lattuga, pisello e fagiolino; **30 giorni** per spinacio, asparago, melone.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

05A01345

DECRETO 28 gennaio 2005.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Viper».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 28 novembre 2002 dall'impresa Dow AgroSciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam - Olanda, e sede secondaria in Italia, via Patroclo 21 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato Viper contenente la sostanza attiva penoxsulam, di cui l'Italia è relatore nel processo di inclusione nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della commissione dell'Unione europea del 9 febbraio 2004 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva penoxsulam nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE del consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il parere favorevole espresso in data 17 novembre 2004 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione provvisoria per tre anni del prodotto fitosanitario in questione;

Ritenuto di poter rilasciare l'autorizzazione provvisoria e limitare la validità della stessa al tempo determinato in anni tre a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'ufficio del 10 dicembre 2004, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 23 dicembre 2004 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre, l'impresa Dow AgroSciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam - Olanda e sede secondaria in Italia, via Patroclo 21 - Milano, è autorizzata in via provvisoria ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VIPER con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della valutazione comunitaria riguardante l'inclusione in allegato 1 della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva penoxsulam.

Per la sostanza attiva penoxsulam sono approvati in via provvisoria, fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria, i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

prodotti destinati all'alimentazione: riso;

limiti massimi di residui (mg/kg): 0,01.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-3-5-10.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Diachem S.p.a. - Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreti del 26 marzo 1987 - 7 giugno 2002 e Dow Agrosciences B.V. - Mozzanica (Bergamo), autorizzato con decreti del 22 gennaio 1973 - 20 settembre 2001 e importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere The Dow Chemical Company - Medan (Indonesia) e AG Formulators - California (U.S.A.).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12514.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

VIPER*

Erbicida di post-emergenza per il riso

Dispersione oleosa

COMPOSIZIONE
Penoxsulam 2,19 % (20.4 g/L)
Coformulanti q.b a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences B. V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:
The Dow Chemical Company – Medan (Indonesia)
AG Formulators – California (U.S.A.)
Dow AgroSciences B.V. – Mozzanica (Bergamo)
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)

Taglie autorizzate: 1 – 3 – 5 - 10 litri

Registrazione n..........del...........del Ministero della Salute
Partita n.: Vedere sulla confezione

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Nel caso in cui PENOXSULAM venga a contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua corrente per alcuni minuti. Rimuovere, se è il caso, le lenti a contatto dopo i primi 2 minuti e continuare ad irrigare gli occhi con acqua corrente, per altri 2 minuti almeno. Se i sintomi permangono, consultare un medico, preferibilmente un oculista. Nel caso di contaminazione della pelle con PENOXSULAM, lavare con abbondante acqua corrente. Nel caso di esposizione alle via inalatorie con PENOXSULAM, condurre la persona all'aria aperta e se gli effetti permangono consultare un medico. Note per il medico: non esiste un antidoto specifico per l'esposizione a PENOXSULAM. I trattamenti sono sintomatici e diretti al controllo delle condizioni cliniche del paziente.

MODALITA' D'AZIONE
VIPER è un erbicida di post-emergenza assorbito principalmente dalle foglie e solo parzialmente dalle radici delle erbe infestanti.
I primi sintomi di contenimento delle infestanti compaiono 5-10 giorni dopo l'applicazione e il risultato finale si raggiunge dopo 3-4 settimane.
VIPER possiede una certa attività residuale che permette il contenimento delle infestanti che potrebbero emergere alcuni giorni dopo l'applicazione.

SPETTRO D'AZIONE
Infestanti molto sensibili: *Echinochloa crus-galli* (Giavone rosso e bianco), *Alisma plantago-aquatica* (Cucchiaio), *Ammania coccinea* (Ammania), *Bidens tripartita* (Forbicine d'acqua), *Cyperus difformis* (Zigolo delle risaie), *Schoenoplectus mucronatus* (Quadrettone).
Infestanti moderatamente sensibili: *Butomus umbellatus* (Giunco fiorito), *Cyperus serotinus* (Zigolo tardivo), *Polygonum persicaria* (Poligono persicaria), *Bolboschoenus maritimus* (Cipollino).

DOSE D'IMPIEGO: 2 litri per ettaro.

EPOCA D'IMPIEGO
VIPER può essere applicato da 2 foglie fino all'inizio della levata del riso. L'epoca è guidata dallo stadio vegetativo di *Echinochloa crus-galli* (Giavone):
- **per il biotipo "Rosso"** dalla fase fenologica di 1 foglia fino a 1-2 culmi di accestimento, mentre per il biotipo "Bianco" dalla fase fenologica di 1 foglia fino a 3-4 foglie, comunque sempre prima che inizi l'accestimento;
- **per il controllo di Ciperacee, Alismatacee e altre infestanti a foglia larga** impiegare VIPER dalla fase fenologica di 1-2 foglie fino a 3-4 foglie delle infestanti.

MODALITA' DI APPLICAZIONE
VIPER può essere applicato su risaia asciutta, anche in "bagnasciuga", su risaia parzialmente allagata, e su risaia con semina in asciutta.
Risaia in asciutta con terreni saturi o in "bagnasciuga": applicare VIPER non appena la risaia ha finito di sgrondare e sommergere nuovamente da 1 a 5 giorni dopo il trattamento.
Risaia parzialmente allagata: applicare VIPER con un livello dell'acqua inferiore a 4-5 cm e con buona parte della superficie fogliare delle infestanti fuori acqua. Prima del trattamento interrompere il flusso dell'acqua e dopo il trattamento mantenere il flusso chiuso per circa 2 giorni. Successivamente riprendere la gestione dell'acqua secondo le normali pratiche colturali adottate.
Risaia con semina in asciutta: applicare VIPER su terreno asciutto 1-3 giorni prima di immetter l'acqua.
Tempo di carenza: non necessario

SELETTIVITA'
VIPER è risultato selettivo su tutte le principali varietà di riso *indica* e *japonica* attualmente coltivate, dallo stadio di 1-2 foglie fino all'inizio della levata, indipendentemente dalla natura dei terreni e dalle pratiche colturali impiegate. Per garantire sempre la migliore selettività non è consigliabile trattare la coltura in stress da freddo e/o siccità, dopo attacchi parassitari o in presenza di carenze nutrizionali.

VOLUMI D'ACQUA
L'attività di VIPER non risulta condizionata dai volumi d'acqua impiegati che possono variare da 150 a 400 l/ha .

CONDIZIONI METEOROLOGICHE
L'attività di VIPER non risulta condizionata da temperatura e umidità. Una pioggia a distanza di circa 1 ora dal trattamento non compromette l'azione erbicida di VIPER.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Agitare bene il contenuto prima dell'uso
Riempire a metà la botte con acqua e aggiungere la quantità richiesta di VIPER. Completare il riempimento della botte mantenendo in funzione l'agitatore non solo per miscelare perfettamente VIPER ma anche per garantire un corretta applicazione. Usare solo acqua pulita e trattare subito dopo aver preparato la soluzione.

MISCIBILITA'
VIPER non richiede l'aggiunta di bagnanti.
VIPER non è miscibile con formulati a base di propanile poiché l'efficacia risulta ridotta, ma può essere applicato prima dei formulati a base di propanile, in programmi che prevedono l'alternanza dei due formulati.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

COLTURE LIMITROFE

Applicare VIPER in condizioni di calma relativa con vento che non superi la velocità di 18 km/h. VIPER non è un prodotto volatile, tuttavia si raccomanda di mantenere in via precauzionale le seguenti distanze per evitare deriva diretta su potenziali colture limitrofe:

- distanza non inferiore ai 5 m da colture di girasole, soia, pomodoro, melone barbabietola da zucchero, vite e fruttiferi;
- distanza di 1 m da colture di frumento, mais ed erba medica.

LAVAGGIO DELL'ATTREZZATURA

Per evitare fitotossicità su colture diverse dal riso è indispensabile lavare tutta l'attrezzatura usando una soluzione contenente ipoclorito di sodio almeno al 5%.

1. Immediatamente dopo l'applicazione vuotare completamente la botte. Eliminare anche tracce esterne di soluzione lavando con acqua.
2. Riempire la botte con acqua pulita e assicurare che circa un decimo del suo volume passi attraverso la barra e le tubazioni. Vuotare completamente la botte.
3. Riempire per metà la botte con acqua pulita. Aggiungere 500 ml di ipoclorito di sodio al 5% ogni 100 litri di acqua e agitare brevemente. Completare il riempimento della botte e agitare per circa 10 minuti. Lavare ancora la barra e le tubazioni vuotando la botte completamente.
4. Smontare filtri e ugelli e lavarli separatamente in una soluzione contenente 50 ml di ipoclorito di sodio al 5% in 10 litri d'acqua.
5. Ripetere il passaggio n. 2

COLTURE IN ROTAZIONE

Dopo aver impiegato VIPER su riso non esistono particolari controindicazioni per le seguenti colture che potrebbero entrare in rotazione con il riso: frumento tenero e duro, orzo, soia, girasole e mais. Per altre colture, fra il trattamento con VIPER e la semina, è consigliabile attendere circa 12 mesi.

DISTRUZIONE ACCIDENTALE DELLA COLTURA

In caso di fallimento accidentale della coltura per avversità meteorologiche, attacchi parassitari ecc è possibile riseminare riso non prima di 3 settimane dal trattamento, dopo aver effettuato una lavorazione molto superficiale.

Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

05A01346

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 dicembre 2004.

Modifica del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e delle proroghe del medesimo trattamento, previsto dall'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Valtellina S.p.a. (Decreto n. 35274).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 41, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2003, n. 32220, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 32410 del 27 maggio 2003;

Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le società appaltatrici di lavoro di installazione di reti telefoniche e le organizzazioni sindacali di categoria, nei quali è stato concordato il ricorso al trattamento CIGS per l'anno 2004, ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003, al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e alle gestione non traumatica di lavoratori interessati al beneficio;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2004, n. 34013, registrato dalla Corte dei conti il 14 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 243;

Visto il verbale di accordo, stipulato in data 18 giugno 2004 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra la società Valtellina S.p.a. e le organizzazioni sindacali di categoria, nel quale è stata concordata — fermo restando il numero massimo di 271 unità lavorative già convenuto nel verbale del 30 dicembre 2003 — la ridefinizione del numero dei beneficiari per singola unità produttiva;

Vista l'istanza di rettifica della società Valtellina S.p.a. del 29 settembre 2004;

Ritenuto pertanto di rettificare il sopra citato decreto limitatamente alla ridefinizione del numero dei beneficiari per singola unità produttiva;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della società Valtellina S.p.a. disposta alla lettera *R)* del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2004, n. 34013, registrato dalla Corte dei conti il 14 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 243, è rettificata, limitatamente alle unità produttive di seguito indicate e per il numero dei lavoratori di seguito elencati:

Levata di Curtatone (Mantova): da 6 a 4 unità;

Rimini: da 17 a 12 unità;

Avellino: da 21 a 20 unità;

Lecce: da 32 a 31 unità;

Castelletto Cervo (Biella): da 4 a 3 unità;

Castellana (Varese): da 2 a 1 unità;

Brescia: da 7 a 5 unità;

Bergamo: da 22 a 35 unità.

Art. 2.

La misura del trattamento di cui all'art. 1, è ridotta del 20 %.

Art. 3.

L'impegno di spesa previsto per l'applicazione del richiamato art. 1 rientra nella disponibilità finanziaria disposta dall'art. 4 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2004 n. 34013.

Art. 4.

Le aziende di cui al precedente art. 1, possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3

del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 396

05A01270

DECRETO 19 gennaio 2005.

Costituzione della commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro di Potenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 76, primo comma, lettera *b)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 246, che prevede la istituzione delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presso le Direzioni provinciali del lavoro;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 21 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 198 del 24 agosto 2004, relativo alla «istituzione delle commissioni di certificazione presso le Direzioni provinciali e presso le province» ai sensi della normativa innanzi indicata;

Considerato che l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale stabilisce che la Commissione di certificazione istituita presso la Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - è composta dal dirigente preposto, che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un rappresentante dell'INAIL;

Considerato che ai sensi del quarto comma dell'art. 1, in parola alle riunioni partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12 del 1979;

Preso atto di quanto stabilito in ordine al precedente punto dalla circolare n. 48/2004 del 15 dicembre 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativamente alla individuazione dei membri consultivi («l'individuazione del professionista e del rappresentante dell'Agenzia delle entrate che interviene alla singola seduta della commissione di certificazione è effettuata, rispettivamente, da ciascun ordine professionale e dalla sede territoriale competente della Agenzia delle entrate»);

Ritenuta la necessità di provvedere anche in ordine alla ipotesi di supplenza dei membri indicati nel presente decreto per assenza e/o impedimento;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

Presso la Direzione provinciale del lavoro di Potenza - Servizio politiche del lavoro - è costituita la commissione di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'art. 75 del decreto legislativo n. 276/2003, che è così composta:

1) dott. Donato Antonio Grippa, direttore della Direzione provinciale del lavoro di Potenza con funzioni di presidente;

2) dott.ssa Rosa Zoppi, funzionario amministrativo - area C - posizione economica C2 del Servizio politiche del lavoro della Direzione provinciale del lavoro di Potenza;

3) sig.ra Caterina La Regina, funzionario amministrativo - area C - posizione economica C2 del Servizio politiche del lavoro della Direzione provinciale del lavoro di Potenza;

4) dott. Maurizio Ceccarelli, direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Potenza;

5) sig. Vincenzo Viggiani, funzionario ispettivo dell'INAIL di Potenza.

Ogni componente, in caso di assenza o impedimento, potrà essere sostituito da un supplente appositamente delegato dall'organo designante.

Ad ogni singola seduta della commissione partecipano a titolo consultivo, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresentante di ciascun Consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12 del 1979 all'uopo designati.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni o ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Basilicata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Potenza, 19 gennaio 2005

Il direttore provinciale: GRIPPA

05A01269

DECRETO 19 gennaio 2005.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Da.Ma. a r.l.», in Spezzano Albanese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa agricola «Da.Ma. a r.l.», con sede in Spezzano Albanese, (Cosenza), via G. B. Nociti n. 19, costituita con atto notaio dott. Sergio Cappelli in data 22 marzo 1996 rep. n. 16174 registro società n. 127354, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 3548, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 19 gennaio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A01198

DECRETO 19 gennaio 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Tur.Art. a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Tur.Art. a r.l.», con sede in Cosenza, via Roma n. 8, costituita con atto notaio dott. Trotta Italo in data 27 dicembre 2002, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 4305, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 19 gennaio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A01199

DECRETO 19 gennaio 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Sibaritide - Pic. soc. coop. a r.l.», in Terranova da Sibari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «La Sibaritide - Pic. soc. coop. a r.l.», con sede in Terranova da Sibari (Cosenza), via Giardini n. 30, costituita con atto notaio dott. Sergio Cappelli in data 15 marzo 2000, registro società n. 35944, posizione B.U.S.C. n. 4031, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 19 gennaio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A01200

DECRETO 19 gennaio 2005.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Crocetta a r.l.», in Paola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Crocetta a r.l.», con sede in Paola (Cosenza), corso Roma, costituita con atto notaio dott. Osvaldo Zupi in data 9 luglio 1955, repertorio n. 16007, registro società n. 17, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 41/53155, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 19 gennaio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A01201

DECRETO 19 gennaio 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va Marilena, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Omero Vomero in data 4 febbraio 1982 - rep. 148803 - reg. soc. 1578/82, Tribunale di Roma - B.U.S.C. 26988 - c.f. 97016770584;

soc. coop.va Pastori di Cerveteri, con sede in Cerveteri (Roma), costituita per rogito notaio Filippo Corrado in data 10 giugno 1986 - rep. 7582 - reg. soc. 1130/86, Tribunale di Civitavecchia - BUSC 29515 - c.f. 07551070589;

soc. coop.va Servizi 2000, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo De Carolis in data 13 ottobre 1994 - rep. 18277 - reg. soc. 21294, Tribunale di Latina - BUSC 35104 - c.f. 01694030592;

soc. coop.va Sirius, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Massimo Ghirlanda in data 6 giugno 1991 - rep. 30287 - reg. soc. 13296, Tribunale di Roma - BUSC 33587 - c.f. 01700900028;

soc. coop.va Cooperativa Ricerca Progetti Culturali - C.R.P.C., con sede in Roviano (Roma), costituita per rogito notaio Maurizio Colalelli in data 29 giugno 1978 - rep. 3347 - reg. soc. 3250/78, Tribunale di Roma - BUSC 24720 - c.f. 03223320585;

soc. coop.va I Buoni Sapori, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pierandrea Fabiani, in data 10 ottobre 1994 - rep. 13418 - reg. soc. 8003/94, Tribunale di Roma - BUSC 34108 - c.f. 04778311003.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 19 gennaio 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A01160

DECRETO 27 gennaio 2005.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione attribuisce agli uffici provinciali del lavoro la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, in materia di vigilanza sulle società cooperative;

Visto il decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220;

Visti i verbali di ispezione ordinaria sull'attività delle società cooperative sotto elencate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal primo comma del precitato articolo del codice civile;

Considerato il parere del comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Considerato che non è intervenuta alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo allo scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 2004, n. 299;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, dell'art. 2, primo comma, della legge del 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa a responsabilità limitata «Ora et Labora», con sede in S. Benedetto Po (Mantova) costituita per rogito dott. Giuseppe Nicolini in data 24 maggio 1947, repertorio n. 1037, codice fiscale 00156870206, BUSC 539/14178;

2) società cooperativa a responsabilità limitata «C.P.M.», con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova) costituita per rogito dott. Franco Treccani in data 19 maggio 1997, repertorio n. 80604, codice fiscale 01816390205, BUSC 2292/292444;

3) società cooperativa a responsabilità limitata «Cooperativa Sociale della Provvidenza - ONLUS», con sede in Casteldario (Mantova) costituita per rogito notaio dott. Cristiano Casalini in data 29 giugno 2000, repertorio n. 493, codice fiscale 03056790236, BUSC 2359/292777.

Mantova, 27 gennaio 2005

Il direttore provinciale reggente: PALUMBO

05A01161

DECRETO 31 gennaio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Crisma Piccola cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e

politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 ottobre 2003 eseguito nei confronti della società cooperativa «Crisma piccola cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 22 dicembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Crisma Piccola cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Annamaria Ortolan in data 30 luglio 2001, repertorio n. 130644, registro imprese n. 23857 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC 2165/312467, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*spetiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 31 gennaio 2005

Il direttore provinciale: NECCI

05A01159

DECRETO 2 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Every Work - Piccola società cooperativa a r.l.», in Torrice.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 marzo 2004 eseguito nei confronti della società cooperativa «Every Work - Piccola società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 22 dicembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Every Work - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Torrice, costituita a rogito notaio dott. Francesco Raponi in data 22 settembre 1999, repertorio n. 21832, registro imprese n. 24196 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC n. 1918/291161 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 2 febbraio 2005

Il direttore provinciale: NECCI

05A01341

DECRETO 8 febbraio 2005.

Annullamento del decreto 30 dicembre 2004, recante: «Ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini, per la provincia di Piacenza».

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il proprio decreto n. 71/2004 emesso in data 30 dicembre 2004, con il quale si procedeva alla ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini per la provincia di Piacenza;

Rilevato che lo stesso è stato adottato sulla scorta di dati forniti sulla loro rappresentatività da alcune associazioni artigiane operanti nel settore dell'edilizia;

Rilevato anche che a seguito di una verifica espletata, su suggerimento delle stesse associazioni dell'artigianato, con due casse edili i dati predetti si sono rivelati non esatti;

Considerato che, per effetto di quanto sopra, l'atto risulta colpito da vizio di legittimità, nella fattispecie dell'errore, che ne comporta l'annullamento;

Atteso che risulta, di conseguenza, indispensabile procedere all'annullamento del provvedimento *de quo* ed effettuare un supplemento di istruttoria per l'acquisizione delle notizie necessarie per l'emanazione di un nuovo decreto;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

In ossequio al principio di autotutela della pubblica amministrazione, è annullato per vizio di legittimità, nella fattispecie dell'errore, il decreto n. 71/2004 emanato in data 30 dicembre 2004 dal sottoscritto direttore regionale del lavoro per l'Emilia-Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Bologna, 8 febbraio 2005

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

05A01548

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 novembre 2004.

Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2004, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'acceso alle abitazioni in locazione nonché i criteri per la determinazione degli stessi;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) che attribuisce al citato Fondo per l'anno 2003 la dotazione di euro 246.010.000,00;

Considerato che a segnito dell'assegnazione di euro 90.000.000 disposta dal Ministero dell'economia con decreto ministeriale n. 34649 in data 1º aprile 2004 per far fronte al disavanzo di cassa delle precedenti annualità, pari a euro 87.761.666,54, si è resa disponibile la somma residua di euro 2.238.333,46 e che, pertanto, la disponibilità del Fondo per l'anno 2004 da ripartire tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano ammonta complessivamente a euro 248.248.333,46;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 11 come sostituito dall'art. 1, comma della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che stabilisce che la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo venga effettuata dal Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e province autonome per l'anno precedente ed in relazione alla quota di risorse, aggiuntive a quelle statali, messe a disposizione delle singole regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 19 marzo 2004, con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale relativamente all'annualità 2003;

Considerato che la scheda unificata di rilevazione del fabbisogno di cui al punto 5 del decreto ministeriale n. 205/UR. del 4 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2003, è stata, ai sensi del punto 6 del citato decreto 5 dicembre 2003, formalmente approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 maggio 2004;

Considerato che i dati pervenuti al Ministero restituiscono un quadro conoscitivo non ancora completamente omogeneo in relazione alla determinazione quantitativa del fabbisogno in quanto alcune regioni hanno riferito il calcolo dell'incidenza del canone al reddito convenzionale per l'accesso all'edilizia residenziale anziché — come stabilito dal decreto ministeriale 7 giugno 1999 — a quello imponibile;

Ravvisata, pertanto, la necessità di omogeneizzare i dati relativi al suddetto fabbisogno introducendo, ai fini della predisposizione della ripartizione di che trattasi, specifici fattori di correzione del fabbisogno comunicato dalle regioni;

Vista l'intesa espressa, sulla proposta di ripartizione effettuata dal Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 ottobre 2004;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato l'on. Ugo Giovanni Martinat all'esercizio anche delle competenze nelle aree del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;

Decreta:

1. La disponibilità del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari per l'annualità 2004, a complessivi euro 248.248.333,46 è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

4. Le regioni e le province autonome comunicheranno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative l'entità dei fondi aggiuntivi eventualmente iscritti in bilancio per la finalità di cui trattasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2004

Il vice Ministro: MARTINAT

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 19

ALLEGATO

Regioni e province autonome	% Riparto	Importo (euro)
Piemonte	6,3165	15.680.605,98
Valle d'Aosta	0,1795	445.605,76
Lombardia	18,7550	46.558.974,94
Trento	0,3910	970.650,98
Bolzano	1,5055	3.737.378,66
Veneto	8,3005	20.605.852,92
Friuli-Venezia Giulia	0,7350	1.824.625,25
Liguria	2,8165	6.991.914,31
Emilia-Romagna	12,8025	31.781.992,89
Toscana	4,6170	11.461.625,56
Umbria	1,6360	4.061.342,74
Marche	1,4770	3.666.627,89
Lazio	6,5090	16.158.484,02
Abruzzo	0,7645	1.897.858,51
Molise	0,2950	732.332,58
Campania	10,2085	25.342.431,12
Puglia	8,2005	20.357.604,59
Basilicata	0,4720	1.171.732,13
Calabria	2,7450	6.814.416,75
Sicilia	10,3370	25.661.430,23
Sardegna	0,9365	2.324.845,64
TOTALE . . .	100	248.248.333,46

05A01244

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 luglio 2004.

Integrazione dell'elenco dei funzionari delegati al Servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 68/193/CE del 9 aprile 1968, concernente la produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici ed agricoltori residenti in Paesi delle Comunità economiche europee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969, n. 1164, e successive modificazioni, che ha recepito nella legislazione nazionale la predetta direttiva comunitaria;

Visto il decreto ministeriale n. 35388 del 30 agosto 1996, con il quale è stato riordinato l'elenco dei funzionari delegati al Servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Viste le comunicazioni trasmesse da talune amministrazioni, regioni, provincie autonome nonché dall'Istituto sperimentale per la viticoltura con le quali è stata segnalata la necessità di procedere all'integrazione di taluni nominativi nell'ambito dell'elenco dei funzionari delegati di cui sopra;

Considerata pertanto la necessità di apportare le suddette modifiche nella lista dei funzionari di cui in premessa;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco dei funzionari delegati al Servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, di cui al decreto ministeriale n. 35388 del 30 agosto 1996, è così integrato:

provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige - Ripartizione 31 Agricoltura Ufficio Frutti- viticoltura:

dott. Morodell Armin - integra i funzionari già delegati;

regione Puglia - assessorato agricoltura foreste caccia e pesca settore agricoltura:

dott. Frioli Mario - sostituisce dott. Albano Luciano;

provincia di Siena - Ufficio agricoltura servizio sviluppo agricolo:

per. agr. Merli Enrica - sostituisce dott. Pacini Giovanni;

per. agr. Torzoni Luca - sostituisce dott. Paggetti Luciano;

regione Sardegna - assessorato agricoltura e riforma agro-pastorale ripartimentale agricoltura - Nuoro:

dott. Filindeu Antonio Pasquale - non fa più parte della lista dei funzionari già delegati.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

05A01590

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PARLAMENTO NAZIONALE

DETERMINAZIONE 18 febbraio 2005.

Nomina del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
E
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

D'intesa tra loro;

Nominano

il Consigliere Antonio Catricalà, nato a Catanzaro il 7 febbraio 1952, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 18 febbraio 2005

Il Presidente del Senato della Repubblica
PERA

Il Presidente della Camera dei deputati
CASINI

05A01654

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2005.

Adozione dell'elenco dei sistemi di scambi organizzati, aggiornato alla data del 2 gennaio 2005. (Deliberazione n. 14888).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la propria delibera n. 12070 del 21 luglio 1999, con la quale è stato adottato il primo elenco dei sistemi di scambi organizzati;

Viste le successive delibere n. 12176 del 3 novembre 1999, n. 13988 del 18 marzo 2003, n. 14098 del 28 maggio 2003 e n. 14401 del 22 gennaio 2004 con le quali è stato aggiornato l'elenco dei sistemi di scambi organizzati;

Vista la propria delibera n. 14035 del 17 aprile 2003 con la quale è stata adottata, tra l'altro, una comunicazione in materia di modalità, termini e condizioni dell'informazione alla Consob e al pubblico sugli scambi organizzati di strumenti finanziari fuori dei mercati regolamentati;

Preso atto delle segnalazioni da parte dei soggetti che gestiscono sistemi di scambi organizzati di strumenti finanziari pervenute successivamente alla data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco;

Ritenuta la necessità di procedere alla pubblicazione di un nuovo elenco dei sistemi di scambi organizzati sulla base delle predette segnalazioni;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco dei sistemi di scambi organizzati alla data del 2 gennaio 2005». La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 1° febbraio 2005

Il presidente: CARDIA

ALLEGATO

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

aggiornamento al 2 gennaio 2005

	denominazione società	denominazione SSO
1	ABAXBANK SPA	ex.t.r.a. - winance
2	BANCA 121 - PROMOZIONE FINANZIARIA SPA	sistema di scambi organizzati
3	BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	
4	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCARL	sistema scambi organizzati azioni ordinarie - obbligazioni
5	BANCA ALETTI & C. SPA	
6	BANCA ALPI MARITTIME - CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCARL	
7	BANCA ALTO VICENTINO - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
8	BANCA ANTONVENETA SPA	sistema scambi organizzati
9	BANCA APULIA SPA	
10	BANCA ARDITI GALATI SPA	paniere
11	BANCA ATESTINA - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
12	BANCA BOVIO CALDERARI SPA	paniere
13	BANCA C. STEINHAUSLIN & C. SPA	
14	BANCA CABOTO spa	retlots exchange
15	BANCA CARIGE-CASSA RISPARMIO GENOVA E IMPERIA SPA	sso banca carige
16	BANCA CARIME SPA	
17	BANCA CARIPE SPA	
18	BANCA CASSA RISPARMIO DI ASTI SPA	mercato delle azioni c.r.asti spa - paniere titoli paniere pronti contro termine
19	BANCA CASSA RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA	
20	BANCA CASSA RISPARMIO DI TORTONA SPA	
21	BANCA CENTROPADANA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	
22	BANCA CESARE PONTI SPA	
23	BANCA COOPERATIVA CATTOLICA SCARL	
24	BANCA COOPERATIVA VALSABBINA SCARL	
25	BANCA CREMONESE CREDITO COOPERATIVO - CASALMORANO SCARL	
26	BANCA CRV-CASSA RISPARMIO DI VIGNOLA SPA	paniere
27	BANCA DEL CANAVESE - CREDITO COOPERATIVO DI VISCHE E DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA SCARL	sistema di scambi organizzati della banca del canavese
28	BANCA DEL CENTROVENETO-CREDITO COOPERATIVO - LONGARE SCARL	
29	BANCA DEL FUCINO SPA	
30	BANCA DEL GOTTARDO ITALIA SPA	
31	BANCA DEL MONTE DI FOGGIA SPA	paniere titoli
32	BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA	sso banca monte di lucca
33	BANCA DEL MONTE DI PARMA SPA	paniere c/v
34	BANCA DEL PIEMONTE SPA	paniere compravendita
35	BANCA DEL VENEZIANO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della banca del veneziano

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

aggiornamento al 2 gennaio 2005

	denominazione società	denominazione SSO
36	BANCA DELLA BERGAMASCA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
37	BANCA DELLA CAMPANIA SPA	
38	BANCA DELLA TUSCIA - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
39	BANCA DELL'ADDA CREDITO COOPERATIVO SCARL	
40	BANCA DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA SPA	Vetrina Titoli
41	BANCA DELLE MARCHE SPA	sso banca delle marche - sso azioni ordinarie banca delle marche
42	BANCA DELL'UMBRIA 1462 SPA	paniere
43	BANCA DI ANCONA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
44	BANCA DI BEDIZZOLE - TURANO VALVESTINO - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
45	BANCA DI BERGAMO SPA	
46	BANCA DI BOLOGNA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	paniere titoli
47	BANCA DI CAPRANICA E BASSANO ROMANO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
48	BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI -CREDITO COOPERATIVO SCARL	
49	BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO CREDITO COOPERATIVO SCARL	sso Bcc Cavola e Sassuolo Credito Cooperativo
50	BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SCARL (nuovo dal 1.2.2004)	
51	BANCA DI CIVIDALE SPA	
52	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE CAPPELLE SUL TAVO SCARL	BCC Abruzzese Cappelle sul Tavo - SSO
53	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAMUNA SCARL	
54	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CASTIGLIONE M.RAIMONDO E PIANELLA SCARL	
55	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO SCARL	
56	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI -TERRA DI BARI SCARL	
57	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO SCARL	
58	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO SCARL	
59	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA MARCA SCARL	
60	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'AGROBRESCIANO SCARL	
61	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTA BRIANZA-ALZATE BRIANZA SCARL	
62	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTA PADOVANA SCARL	sistema di scambi organizzati Bcc Alta Padovana
63	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI-BANCA PREALPI SCARL	sistema di scambi organizzati da Bcc Prealpi
64	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA, LANGHE E ROERO SCARL	sistema di scambi organizzati Banca d'Alba
65	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCARL	sistema scambi organizzati
66	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA SCARL	sistema scambi organizzati della Bcc di Barlassina
67	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA SCARL	sso Bcc di Bene Vagienna
68	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BORGHETTO LODIGIANO SCARL	
69	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA SCARL	
70	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SCARL	
71	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CALCIO E COVO SCARL	
72	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO SCARL	
73	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA SCARL	

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

aggiornamento al 2 gennaio 2005

	denominazione società	denominazione SSO
74	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO SCARL	
75	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE SCARL	
76	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E S.ALBANO STURA SCARL	sso - paniere titoli
77	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI SCARL	
78	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SCARL	
79	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTENASO SCARL	
80	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CENTO - CREVALCORE SCARL in amministrazione straordinaria	
81	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SCARL	paniere titoli
82	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO SCARL	sistema di scambi organizzati
83	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO SCARL	
84	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO SCARL	
85	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FIUMICELLO ED AIELLO DEL FRIULI SCARL	
86	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE SCARL	
87	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GATTEO SCARL	Bcc Gatteo sso
88	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA SCARL	
89	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LESMO SCARL	
90	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO SCARL	sistema di scambi organizzati
91	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARCON SCARL	paniere
92	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTERENZIO SCARL	Bcc Monterenzio
93	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI SCARL	
94	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO SCARL	
95	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA SCARL	paniere
96	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA SCARL	
97	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO SCARL	
98	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCARL	
99	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RONCIGLIONE SCARL	
100	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.GIORGIO E MEDUNO SCARL	sso
101	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO S.GIOVANNI SCARL	
102	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPINAZZOLA SCARL	
103	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO SCARL	
104	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO SCARL	
105	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DON RIZZO ALCAMO SCARL	
106	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO EUGANEA DI OSPEDALETTO EUGANEO SCARL	
107	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO FENIS-NUS-ST.MARCEL SCARL	
108	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO SCARL	
109	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE - LODI SCARL	

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

aggiornamento al 2 gennaio 2005

	denominazione società	denominazione SSO
110	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO OROBICA BARIANO E COLOGNO AL SERIO SCARL	sistema scambi organizzati
111	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PADANA ORIENTALE SAN MARCO - ROVIGO SCARL	Bcc Padana Orientale San Marco
112	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE SCARL	sistema di scambi organizzati
113	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.MARIA ASSUNTA - ADRIA SCARL	
114	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.STEFANO - MARTELLAGO SCARL	sistema scambi organizzati - paniere
115	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SORISOLE E LEPRENO SCARL	
116	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TREVIGIANO SCARL	Trevigiano SSO
117	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA SCARL	
118	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE SERIANA SCARL	
119	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POJANA MAGGIORE (VICENZA) SCARL	sso / paniere Bcc vicentino
120	BANCA DI CREDITO POPOLARE SCARL	sso Bcp
121	BANCA DI FORLI-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
122	BANCA DI IMOLA SPA	paniere
123	BANCA DI LEGNANO SPA	sistema di scambi organizzati
124	BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SCARL	
125	BANCA DI PALERMO SPA	
126	BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO SCARL	
127	BANCA DI PIACENZA SCARL	paniere titoli
128	BANCA DI ROMA SPA	
129	BANCA DI ROMANO E S.CATERINA CREDITO COOPERATIVO SCARL	
130	BANCA DI SASSARI SPA	
131	BANCA DI TRENTO E BOLZANO SPA	
132	BANCA DI VALLE CAMONICA SPA	
133	BANCA DI VERONA CREDITO COOPERATIVO - CADIDAVID SCARL	
134	BANCA DI VITERBO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
135	BANCA FARNESE SCARL	
136	BANCA FIDEURAM SPA	
137	BANCA FINECO SPA	bonds on line
138	BANCA GENERALI SPA	
139	BANCA IMI SPA	imidirect
140	BANCA INTESA SPA	sistema di scambi organizzati di pronti contro termine
141	BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE SPA	
142	BANCA LOMBARDA PRIVATE INVESTMENT	
143	BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SCARL	paniere di strumenti finanziari
144	BANCA MEDIOLANUM SPA	

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

aggiornamento al 2 gennaio 2005

	denominazione società	denominazione SSO
145	BANCA MERIDIANA SPA	
146	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	paniere
147	BANCA MONTERIGGIONI CREDITO COOPERATIVO SCARL	
148	BANCA NUOVA SPA	sso banca nuova
149	BANCA PICENA TRUENTINA CREDITO COOPERATIVO SCARL	
150	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA	
151	BANCA POPOLARE CREDI EURONORD - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	
152	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SCARL	
153	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SCARL	sistema scambi organizzati Banca popolare del frusinate
154	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SCARL	Bp Lazio sso
155	BANCA POPOLARE DEL MATERANO SPA	paniere titoli
156	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO SPA	
157	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SCARL	
158	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL	paniere titoli
159	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SCARL	
160	BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA	sistema di scambi organizzati azioni ordinarie - obbligazioni pronti c/termine
161	BANCA POPOLARE DI APRILIA SPA	paniere titoli
162	BANCA POPOLARE DI BARI SCARL	
163	BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	paniere titoli
164	BANCA POPOLARE DI CORTONA SCARL	sistema scambi organizzati azioni banca popolare di cortona
165	BANCA POPOLARE DI CREMA SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
166	BANCA POPOLARE DI CREMONA SPA	paniere
167	BANCA POPOLARE DI CROTONE SPA	paniere titoli
168	BANCA POPOLARE DI INTRA SCARL	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
169	BANCA POPOLARE DI LAJATICO SCARL	sso
170	BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA	paniere titoli
171	BANCA POPOLARE DI LODI SCARL	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
172	BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SCARL	sso bilaterale
173	BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL	Paniere "BPM"
174	BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA	
175	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SCARL	
176	BANCA POPOLARE DI RAVENNA SPA	sso - Bpr
177	BANCA POPOLARE DI S. FELICE SUL PANARO SCARL	sistema di scambi organizzati sui titoli azionari di propria emissione
178	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL	paniere titoli
179	BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA	
180	BANCA POPOLARE DI SVILUPPO SCARL	
181	BANCA POPOLARE DI TODI SPA	paniere titoli

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

aggiornamento al 2 gennaio 2005

	denominazione società	denominazione SSO
182	BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA	sso banca popolare di vicenza
183	BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA	
184	BANCA POPOLARE PUGLIESE SCARL	
185	BANCA POPOLARE S. ANGELO SCARL	
186	BANCA POPOLARE VALCONCA SCARL	sso banca popolare valconca - gestione titoli paniere
187	BANCA POPOLARE VESUVIANA SCARL	
188	BANCA PROFILO SPA	sso profilobank
189	BANCA REGIONALE EUROPEA SPA	
190	BANCA ROMAGNA CENTRO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
191	BANCA S. BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	
192	BANCA S. FRANCESCO - CR.COOPERATIVO CANICATTI' SCARL	
193	BANCA SAN GIORGIO E VALLE AGNO - CREDITO COOPERATIVO DI FARA VICENTINO SCARL	
194	BANCA SELLA SPA	paniere
195	BANCA TOSCANA SPA	
196	BANCA VALORI SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
197	BANCA VERONESE DI CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE SCARL	
198	BANCAPERTA SPA	vetrina titoli
199	BANCO DESIO E DELLA BRIANZA SPA	
200	BANCO DI BRESCIA SPA	
201	BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO SPA	paniere di compravendita
202	BANCO DI SAN GIORGIO SPA	
203	BANCO DI SARDEGNA SPA	
204	BANCO DI SICILIA SPA	
205	BANCO POPOLARE DI VERONA E DI NOVARA SCARL	
206	BCC DEL GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA SCARL	sistema di scambi organizzati
207	BIPOP CARIRE SPA	vetrina titoli e vetrina pct
208	BIVERBANCA-CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA	
209	BLOOMBERG TRADEBOOK EUROPE LTD. (*)	bloomberg tradebook system
210	BNL - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	
211	BROKER TECH EUROPE (*)	
212	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA	
213	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI SPA	sso cassa dei risparmi di forli spa
214	CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
215	CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO SPA	sistema scambi organizzati della Crc
216	CASSA LOMBARDA SPA	paniere pronti contro termine
217	CASSA PADANA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	paniere c/v
218	CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO SCARL	

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

aggiornamento al 2 gennaio 2005

	denominazione società	denominazione SSO
219	CASSA RAIFFEISEN DELLA VALLE ISARCO SCARL	
220	CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO SCARL	
221	CASSA RAIFFEISEN DI LAGUNDO SCARL	sso della Cr Lagundo
222	CASSA RAIFFEISEN DI NATURNO SCARL	
223	CASSA RAIFFEISEN DI RIFIANO - CAINES SCARL	
224	CASSA RAIFFEISEN LANA SCARL	sso - Cassa raiffeisen di Lana
225	CASSA RAIFFEISEN MERANO SCARL	
226	CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE SCARL	
227	CASSA RAIFFEISEN WIPPTAL SCARL	
228	CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA SPA - CARISPAQ	paniere titoli
229	CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA - CARICHIETI	
230	CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA - TERCAS	tercas sso
231	CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA - CARIVIT	
232	CASSA RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA	paniere c/v
233	CASSA RISPARMIO DI LORETO SPA - CARILO	sso carilo - Cassa di risparmio di Loreto
234	CASSA RISPARMIO DI ALESSANDRIA SPA	
235	CASSA RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA	
236	CASSA RISPARMIO DI BOLZANO SPA	
237	CASSA RISPARMIO DI BRA SPA	
238	CASSA RISPARMIO DI CARPI SPA	paniere - azioni proprie
239	CASSA RISPARMIO DI CARRARA SPA	paniere c/v
240	CASSA RISPARMIO DI CENTO SPA	sso Cr Cento
241	CASSA RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA SPA	
242	CASSA RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA	sso azioni e obbligazioni Crfc
243	CASSA RISPARMIO DI FANO SPA - CARIFANO	paniere titoli
244	CASSA RISPARMIO DI FERMO SPA - CARIFERMO	paniere titoli
245	CASSA RISPARMIO DI FERRARA SPA	
246	CASSA RISPARMIO DI FIRENZE SPA	
247	CASSA RISPARMIO DI FOLIGNO SPA	
248	CASSA RISPARMIO DI FOSSANO SPA	
249	CASSA RISPARMIO DI LUCCA SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
250	CASSA RISPARMIO DI MIRANDOLA SPA	
251	CASSA RISPARMIO DI ORVIETO SPA	
252	CASSA RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA	
253	CASSA RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA	paniere
254	CASSA RISPARMIO DI PISA SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

aggiornamento al 2 gennaio 2005

	denominazione società	denominazione SSO
255	CASSA RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA SPA	
256	CASSA RISPARMIO DI PRATO SPA - CARIPRATO	sso Cariprato
257	CASSA RISPARMIO DI RAVENNA SPA	paniere
258	CASSA RISPARMIO DI RIETI SPA	
259	CASSA RISPARMIO DI RIMINI SPA - CARIM	sistema di scambi organizzati di Banca Carim
260	CASSA RISPARMIO DI S. MINIATO SPA	panieri di negoziazione
261	CASSA RISPARMIO DI SALUZZO SPA	
262	CASSA RISPARMIO DI SAVONA SPA	sso crs
263	CASSA RISPARMIO DI SPOLETO SPA	
264	CASSA RISPARMIO DI TERNI E NARNI SPA	sistema degli scambi organizzati della Cassa di risparmio di Terni e Narni
265	CASSA RISPARMIO DI VENEZIA SPA	
266	CASSA RISPARMIO DI VOLTERRA SPA	paniere di negoziazione
267	CASSA RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - CARISBO	
268	CASSA RURALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO E GERADADDA SCARL	
269	CASSA RURALE ALTA VAL DI FIEMME-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sso della Cassa rurale alta val di fiemme
270	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale alta vallagarina scarl
271	CASSA RURALE ALTO CHIESE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistemi di scambi organizzati della Cassa rurale alto chiese
272	CASSA RURALE BASSA VALLAGARINA-CR.COOPERATIVO SCARL	sso della Cassa rurale bassa vallagarina
273	CASSA RURALE CENTRO VALSUGANA DI SPERA,STRIGNO E TELVE BANCA DI CRED.COOP. SCARL	sso della Cassa rurale centro valsugana
274	CASSA RURALE D'ANAUNIA-CR.COOPERATIVO SCARL	sso Cassa rurale d'Anaunia
275	CASSA RURALE DEL CREMASCO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	sso
276	CASSA RURALE DELLA BASSA VALSUGANA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
277	CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale della Valle dei laghi
278	CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Aldeno e Cadine Bcc
279	CASSA RURALE DI ARCO - GARDA TRENTINO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Arco Garda Trentino
280	CASSA RURALE DI BOLZANO SCARL	
281	CASSA RURALE DI BRENTONICO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Brentonico
282	CASSA RURALE DI FOLGARIA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Folgaria
283	CASSA RURALE DI LEDRO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Ledro
284	CASSA RURALE DI LIZZANA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Lizzana
285	CASSA RURALE DI MEZZOLOMBARDO E S.MICHELE ADIGE-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cru di mezzolombardo e s.michele all'adige
286	CASSA RURALE DI PERGINE - CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Pergine
287	CASSA RURALE DI PINZOLO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	paniere titoli
288	CASSA RURALE DI QUADRA-FIAVE'-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Quadra e Fiavé
289	CASSA RURALE DI RABBI E CALDES-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sso Cr Rabbi e Caldes
290	CASSA RURALE DI ROVERETO SCARL	sso della Cassa rurale di Rovereto
291	CASSA RURALE DI SALORNO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

aggiornamento al 2 gennaio 2005

	denominazione società	denominazione SSO
292	CASSA RURALE DI SAONE-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Saone
293	CASSA RURALE OLLE SAMONE - SCURELLECREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Scurelle
294	CASSA RURALE DI SOPRAMONTE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	
295	CASSA RURALE DI SPIAZZO E JAVRE' - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
296	CASSA RURALE DI TRENTO-CR.COOPERATIVO SCARL	sistema scambi organizzati della Cassa rurale di Trento
297	CASSA RURALE DI TUENNO-VAL DI NON-CR.COOPERATIVO SCARL	sistema degli scambi organizzati della Cassa rurale di Tuenno Val di Non
298	CASSA RURALE E ARTIGIANA DI TREVISO - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
299	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO-CR.COOPERATIVO SCARL	
300	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO S.GIACOMO-CR.COOP. SCARL	
301	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES-CR.COOPERATIVO SCARL	
302	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA-CR.COOPERATIVO SCARL	
303	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	sso
304	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CRED..COOPE. SCARL	
305	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D'AMPEZZO E DELLE DOLOMITI - CRED.COOP. SCARL	sistema di scambi organizzati della Cra di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti
306	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI LUCINICO FARRA E CAPRIVA - CRED.COOP. SCARL	
307	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PALIANO - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
308	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
309	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI S.GIOVANNI ROTONDO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	
310	CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - BANCA CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema scambi organizzati della Cassa rurale Giuricarie Valsabbia Paganella
311	CASSA RURALE MORI-VAL DI GRESTA - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
312	CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNANO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cru Pinetana Fornace e Seregnano
313	CASSA RURALE TIONE RAGOLI E MONTAGNE-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cru di Tione Ragoli e montagne
314	CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO SCARL	
315	CASSA RURALE VALLI DI PRIMIERO E VANOI - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema degli scambi organizzati della Cassa rurale Valli di Primiero e Vanoi
316	CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO SCARL	
317	CEREABANCA 1897 CREDITO COOPERATIVO SCARL	
318	CREDICOOP LOMBARDO-CREDITO COOPERATIVO INTERPROVINCIALE LOMBARDO SCARL	
319	CREDIFRIULI - CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCARL	sistema di scambi organizzati del Credito Cooperativo friuli
320	CREDIT SUISSE FIRST BOSTON EUROPE LTD	
321	CREDITO ARTIGIANO SPA	Vetrina Titoli
322	CREDITO BERGAMASCO SPA B310	
323	CREDITO COOPERATIVO BOLOGNESE-CREDIBO SCARL	paniere di strumenti finanziari
324	CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO GARDA SCARL	sistema di scambi organizzati del Credito Cooperativo dell'Alto Garda
325	CREDITO COOPERATIVO INTERPROVINCIALE VENETO ARL	
326	CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE SCARL	
327	CREDITO EMILIANO - CREDEM SPA	

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

aggiornamento al 2 gennaio 2005

	denominazione società	denominazione SSO
328	CREDITO SICILIANO SPA	Vetrina Titoli
329	CREDITO VALTELLINESE SCARL	Vetrina Titoli
330	DEUTSCHE BANK SPA	
331	E-MID SPA (*)	e-MIDER
332	EMILBANCA - CREDITO COOPERATIVO BOLOGNA SCARL	
333	FRIULCASSA SPA - CASSA DI RISPARMIO REGIONALE	
334	HYPO ALPE ADRIA BANK ITALIA SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
335	MANTOVABANCA 1896 CREDITO COOPERATIVO SCARL	
336	MPS FINANCE BANCA MOBILIARE SPA	de@ldone trading
337	MTS SPA (*)	sso bondvision
338	NUOVI INVESTIMENTI SIM SPA	internal market
339	RASBANK SPA	
340	ROMAGNA EST - CREDITO COOPERATIVO SCARL	paniere
341	SAN PAOLO - BANCO DI NAPOLI SPA	magazzino titoli
342	SAN PAOLO - IMI SPA	magazzino titoli
343	SIMGEST SOCIETA' D'INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA	
344	TEMEX SPA	temex.it
345	TLX SPA	EuroTLX
346	UNIBANCA SPA	sso gruppo Unibanca
347	UNICREDIT BANCA MOBILIARE UBM SPA	Bloomberg Trading System
348	UNIPOL BANCA SPA	
349	VENETO BANCA - CREDITO COOPERATIVO SCARL	

(*) sistema di scambi organizzati di cui all'art. 78, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998

(file: elenco-commissione-2 gennaio 2005)

05A01177

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5373-XX.J(3563) del 2 febbraio 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Dupla fantasia, prodotto nelle seguenti versioni: stelle viola, stelle giallo tremolanti, stelle bianco tremolanti, stelle verdi intermittenti, stelle rosse intermittenti, stelle gialle intermittenti, stelle arancio intermittenti, stelle blu intermittenti, stelle viola intermittenti, stelle oro salice, stelle argento, stelle crackers, stelle bianche intermittenti, stelle rosse, stelle bianche, stelle gialle, stelle verdi, stelle arancio, stelle blu;

Fogueta festa de cores, prodotto nelle seguenti versioni: stelle viola, stelle giallo tremolanti, stelle bianco tremolanti, stelle verdi intermittenti, stelle rosse intermittenti, stelle gialle intermittenti, stelle arancio intermittenti, stelle blu intermittenti, stelle viola intermittenti, stelle oro salice, stelle argento, stelle crackers, stelle bianche intermittenti, stelle rosse, stelle bianche, stelle gialle, stelle verdi, stelle arancio, stelle blu;

Loop lilas, prodotto nelle seguenti versioni: stelle viola, stelle giallo tremolanti, stelle bianco tremolanti, stelle verdi intermittenti, stelle rosse intermittenti, stelle gialle intermittenti, stelle arancio intermittenti, stelle blu intermittenti, stelle viola intermittenti, stelle oro salice, stelle argento, stelle crackers, stelle bianche intermittenti, stelle rosse, stelle bianche, stelle gialle, stelle verdi, stelle arancio, stelle blu;

Fogueta twilight glitter, prodotto nelle seguenti versioni: stelle viola, stelle giallo tremolanti, stelle bianco tremolanti, stelle verdi intermittenti, stelle rosse intermittenti, stelle gialle intermittenti, stelle arancio intermittenti, stelle blu intermittenti, stelle viola intermittenti, stelle oro salice, stelle argento, stelle crackers, stelle bianche intermittenti, stelle rosse, stelle bianche, stelle gialle, stelle verdi, stelle arancio, stelle blu;

Girandola 156 tonanti, colore e cracker, prodotto nelle seguenti versioni: stelle viola, stelle giallo tremolanti, stelle bianco tremolanti, stelle verdi intermittenti, stelle rosse intermittenti, stelle gialle intermittenti, stelle arancio intermittenti, stelle blu intermittenti, stelle viola intermittenti, stelle oro salice, stelle argento, stelle crackers, stelle bianche intermittenti, stelle rosse, stelle bianche, stelle gialle, stelle verdi, stelle arancio, stelle blu;

Girandola 156 tonanti e cracker;

Girandola 156 tonanti;

Girandola 156 tonanti e colori, prodotto nelle seguenti versioni: stelle viola, stelle giallo tremolanti, stelle bianco tremolanti, stelle verdi intermittenti, stelle rosse intermittenti, stelle gialle intermittenti, stelle arancio intermittenti, stelle blu intermittenti, stelle viola intermittenti, stelle oro salice, stelle argento, stelle crackers, stelle bianche intermittenti, stelle rosse, stelle bianche, stelle gialle, stelle verdi, stelle arancio, stelle blu;

Girandola 468 tonanti, colori e cracker, prodotto nelle seguenti versioni: stelle viola, stelle giallo tremolanti, stelle bianco tremolanti, stelle verdi intermittenti, stelle rosse intermittenti, stelle gialle intermittenti, stelle arancio intermittenti, stelle blu intermittenti, stelle viola intermittenti, stelle oro salice, stelle argento, stelle crackers, stelle bianche intermittenti, stelle rosse, stelle bianche, stelle gialle, stelle verdi, stelle arancio, stelle blu;

Girandola 468 tonanti e colori, prodotto nelle seguenti versioni: stelle viola, stelle giallo tremolanti, stelle bianco tremolanti, stelle verdi intermittenti, stelle rosse intermittenti, stelle gialle intermittenti, stelle arancio intermittenti, stelle blu intermittenti, stelle viola intermittenti, stelle oro salice, stelle argento, stelle crackers, stelle bianche intermittenti, stelle rosse, stelle bianche, stelle gialle, stelle verdi, stelle arancio, stelle blu;

Girandola 468 tonanti e cracker;

Girandola 468 tonanti;

Fogueta crackling musical;

Fantastic shock;

Fogueta shock louco;

Foguete 12X1;

sono riconosciuti, su istanza della Giove Italia S.r.l., con sede in Pomezia (Roma), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9161-XV.J(3662) del 2 febbraio 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Torta samurai - 5359 di colore stelle oro salice (peso netto g 95,8);

Torta samurai - 5359 di colore stelle argento (peso netto g 95,8);

Torta samurai - 5359 stelle crackling (peso netto g 95,8);

Torta samurai - 5359 di colore stelle bianche intermittenti (peso netto g 95,8);

Torta samurai - 5359 di colore stelle rosse (peso netto g 95,8);

Torta samurai - 5359 di colore stelle bianche (peso netto g 95,8);

Torta samurai - 5359 di colore stelle gialle (peso netto g 95,8);

Torta samurai - 5359 di colore stelle verdi (peso netto g 95,8);

Torta samurai - 5359 di colore stelle arancio (peso netto g 95,8);

Torta samurai - 5359 di colore stelle blu (peso netto g 95,8);

Torta samurai - 5359 di colore stelle salice a cascata (peso netto g 95,8);

Torta samurai - 5359 di colore stelle grigie (peso netto g 95,8);

Torta samurai - 5359 di colore stelle viola (peso netto g 95,8);

Torta samurai - 5359 di colore stelle giallo tremolanti (peso netto g 95,8);

Torta samurai - 5359 di colore stelle bianco tremolanti (peso netto g 95,8);

Torta samurai - 5359 di colore stelle verdi intermittenti (peso netto g 95,8);

Torta samurai - 5359 di colore stelle rosse intermittenti (peso netto g 95,8);

Torta samurai - 5359 di colore stelle gialle intermittenti (peso netto g 95,8);

Torta samurai - 5359 di colore stelle arancio intermittenti (peso netto g 95,8);

Torta samurai - 5359 di colore stelle blu intermitttenti (peso netto g 95,8);

Torta samurai - 5359 di colore stelle viola intermittenti (peso netto g 95,8);

Torta chucky - 5349 di colore stelle oro salice (peso netto g 112,3);

Torta chucky - 5349 di colore stelle argento (peso netto g 112,3);

Torta chucky - 5349 stelle crackling (peso netto g 112,3);

Torta chucky - 5349 di colore stelle bianche intermittenti (peso netto g 112,3);

Torta chucky - 5349 di colore stelle rosse (peso netto g 112,3);

Torta chucky - 5349 di colore stelle bianche (peso netto g 112,3);

Torta chucky - 5349 di colore stelle gialle (peso netto g 112,3);

Torta chucky - 5349 di colore stelle verdi (peso netto g 112,3);

Torta chucky - 5349 di colore stelle arancio (peso netto g 112,3);

Torta chucky - 5349 di colore stelle blu (peso netto g 112,3);

Torta chucky - 5349 di colore stelle salice a cascata (peso netto g 112,3);

Torta chucky - 5349 di colore stelle grigie (peso netto g 112,3);

Torta chucky - 5349 di colore stelle viola (peso netto g 112,3);

Torta chucky - 5349 di colore stelle giallo tremolanti (peso netto g 112,3);

Torta chucky - 5349 di colore stelle bianco tremolanti (peso netto g 112,3);

Torta chucky - 5349 di colore stelle verdi intermittenti (peso netto g 112,3);

Torta chucky - 5349 di colore stelle rosse intermittenti (peso netto g 112,3);

Torta chucky - 5349 di colore stelle gialle intermittenti (peso netto g 112,3);

Torta chucky - 5349 di colore stelle arancio intermittenti (peso netto g 112,3);

Torta chucky - 5349 di colore stelle blu intermitttenti (peso netto g 112,3);

Torta chucky - 5349 di colore stelle viola intermittenti (peso netto g 112,3);

Torta hacker - 5348 di colore stelle oro salice (peso netto g 95,8);

Torta hacker - 5348 di colore stelle argento (peso netto g 100,2);

Torta hacker - 5348 stelle crackling (peso netto g 100,2);

Torta hacker - 5348 di colore stelle bianche intermittenti (peso netto g 100,2);

Torta hacker - 5348 di colore stelle rosse (peso netto g 100,2);

Torta hacker - 5348 di colore stelle bianche (peso netto g 100,2);

Torta hacker - 5348 di colore stelle gialle (peso netto g 100,2);

Torta hacker - 5348 di colore stelle verdi (peso netto g 100,2);

Torta hacker - 5348 di colore stelle arancio (peso netto g 100,2);

Torta hacker - 5348 di colore stelle blu (peso netto g 100,2);

Torta hacker - 5348 di colore stelle salice a cascata (peso netto g 100,2);

Torta hacker - 5348 di colore stelle grigie (peso netto g 100,2);

Torta hacker - 5348 di colore stelle viola (peso netto g 100,2);

Torta hacker - 5348 di colore stelle giallo tremolanti (peso netto g 100,2);

Torta hacker - 5348 di colore stelle bianco tremolanti (peso netto g 100,2);

Torta hacker - 5348 di colore stelle verdi intermittenti (peso netto g 100,2);

Torta hacker - 5348 di colore stelle rosse intermittenti (peso netto g 100,2);

Torta hacker - 5348 di colore stelle gialle intermittenti (peso netto g 100,2);

Torta hacker - 5348 di colore stelle arancio intermittenti (peso netto g 100,2);

Torta hacker - 5348 di colore stelle blu intermitttenti (peso netto g 100,2);

Torta hacker - 5348 di colore stelle viola intermittenti (peso netto g 100,2);

Torta jocker - 5347 (peso netto g 202,2);

Torta zeus - 5346 (peso netto g 162,2);

Razo monster - 6911 di colore stelle oro salice (peso netto g 30,6);

Razo monster - 6911 di colore stelle argento (peso netto g 30,6);

Razo monster - 6911 stelle crackling (peso netto g 30,6);

Razo monster - 6911 di colore stelle bianche intermittenti (peso netto g 30,6);

Razo monster - 6911 di colore stelle rosse (peso netto g 30,6);

Razo monster - 6911 di colore stelle bianche (peso netto g 30,6);

Razo monster - 6911 di colore stelle gialle (peso netto g 30,6);

Razo monster - 6911 di colore stelle verdi (peso netto g 30,6);

Razo monster - 6911 di colore stelle arancio (peso netto g 30,6);

Razo monster - 6911 di colore stelle blu (peso netto g 30,6);

Razo monster - 6911 di colore stelle salice a cascata (peso netto g 30,6);

Razo monster - 6911 di colore stelle grigie (peso netto g 30,6);

Razo monster - 6911 di colore stelle viola (peso netto g 30,6);

Razo monster - 6911 di colore stelle giallo tremolanti (peso netto g 30,6);

Razo monster - 6911 di colore stelle bianco tremolanti (peso netto g 30,6);

Razo monster - 6911 di colore stelle verdi intermittenti (peso netto g 30,6);

Razo monster - 6911 di colore stelle rosse intermittenti (peso netto g 30,6);

Razo monster - 6911 di colore stelle gialle intermittenti (peso netto g 30,6);

Razo monster - 6911 di colore stelle arancio intermittenti (peso netto g 30,6);

Razo monster - 6911 di colore stelle blu intermitttenti (peso netto g 30,6);

Razo monster - 6911 di colore stelle viola intermittenti (peso netto g 30,6);

Razo ripper - 6910 di colore stelle oro salice (peso netto g 33,8);

Razo ripper - 6910 di colore stelle argento (peso netto g 33,8);

Razo ripper - 6910 stelle crackling (peso netto g 33,8);

Razo ripper - 6910 di colore stelle bianche intermittenti (peso netto g 33,8);

Razo ripper - 6910 di colore stelle rosse (peso netto g 33,8);

Razo ripper - 6910 di colore stelle bianche (peso netto g 33,8);

Razo ripper - 6910 di colore stelle gialle (peso netto g 33,8);

Razo ripper - 6910 di colore stelle verdi (peso netto g 33,8);

Razo ripper - 6910 di colore stelle arancio (peso netto g 33,8);

Razo ripper - 6910 di colore stelle blu (peso netto g 33,8);

Razo ripper - 6910 di colore stelle salice a cascata (peso netto g 33,8);

Razo ripper - 6910 di colore stelle grigie (peso netto g 33,8);

Razo ripper - 6910 di colore stelle viola (peso netto g 33,8);

Razo ripper - 6910 di colore stelle giallo tremolanti (peso netto g 33,8);

Razo ripper - 6910 di colore stelle bianco tremolanti (peso netto g 33,8);

Razo ripper - 6910 di colore stelle verdi intermittenti (peso netto g 33,8);

Razo ripper - 6910 di colore stelle rosse intermittenti (peso netto g 33,8);

Razo ripper - 6910 di colore stelle gialle intermittenti (peso netto g 33,8);

Razo ripper - 6910 di colore stelle arancio intermittenti (peso netto g 33,8);

Razo ripper - 6910 di colore stelle blu intermitttenti (peso netto g 33,8);

Razo ripper - 6910 di colore stelle viola intermittenti (peso netto g 33,8);

Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle oro salice (peso netto g 19,3);

Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle argento (peso netto g 19,3);

Razo magnum 3 - 6403 stelle crackling (peso netto g 19,3);

Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle bianche intermittenti (peso netto g 19,3);

Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle rosse (peso netto g 19,3);

Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle bianche (peso netto g 19,3);

Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle gialle (peso netto g 19,3);

Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle verdi (peso netto g 19,3);

Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle arancio (peso netto g 19,3);

Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle blu (peso netto g 19,3);

Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle salice a cascata (peso netto g 19,3);

Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle grigie (peso netto g 19,3);

Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle viola (peso netto g 19,3);

Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle giallo tremolanti (peso netto g 19,3);

Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle bianco tremolanti (peso netto g 19,3);

Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle verdi intermittenti (peso netto g 19,3);

Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle rosse intermittenti (peso netto g 19,3);

Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle gialle intermittenti (peso netto g 19,3);

Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle arancio intermittenti (peso netto g 19,3);

Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle blu intermitttenti (peso netto g 19,3);

Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle viola intermittenti (peso netto g 19,3);

Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle oro salice (peso netto g 19,8);

Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle argento (peso netto g 19,8);

Razo cyclone gigantic - 6402 stelle crackling (peso netto g 19,8);

Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle bianche intermittenti (peso netto g 19,8);

Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle rosse (peso netto g 19,8);

Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle bianche (peso netto g 19,8);

Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle gialle (peso netto g 19,8);

Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle verdi (peso netto g 19,8);

Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle arancio (peso netto g 19,8);

Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle blu (peso netto g 19,8);

Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle salice a cascata (peso netto g 19,8);

Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle grigie (peso netto g 19,8);

Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle viola (peso netto g 19,8);

Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle giallo tremolanti (peso netto g 19,8);

Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle bianco tremolanti (peso netto g 19,8);

Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle verdi intermittenti (peso netto g 19,8);

Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle rosse intermittenti (peso netto g 19,8);

Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle gialle intermittenti (peso netto g 19,8);

Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle arancio intermittenti (peso netto g 19,8);

Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle blu intermitttenti (peso netto g 19,8);

Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle viola intermittenti (peso netto g 19,8);

Razo wai sonic - 6401 di colore stelle oro salice (peso netto g 20,0);

Razo wai sonic - 6401 di colore stelle argento (peso netto g 20,0);

Razo wai sonic - 6401 stelle crackling (peso netto g 20,0);

Razo wai sonic - 6401 di colore stelle bianche intermittenti (peso netto g 20,0);

Razo wai sonic - 6401 di colore stelle rosse (peso netto g 20,0);

Razo wai sonic - 6401 di colore stelle bianche (peso netto g 20,0);

Razo wai sonic - 6401 di colore stelle gialle (peso netto g 20,0);

Razo wai sonic - 6401 di colore stelle verdi (peso netto g 20,0);

Razo wai sonic - 6401 di colore stelle arancio (peso netto g 20,0);

Razo wai sonic - 6401 di colore stelle blu (peso netto g 20,0);

Razo wai sonic - 6401 di colore stelle salice a cascata (peso netto g 20,0);

Razo wai sonic - 6401 di colore stelle grigie (peso netto g 20,0);

Razo wai sonic - 6401 di colore stelle viola (peso netto g 20,0);

Razo wai sonic - 6401 di colore stelle giallo tremolanti (peso netto g 20,0);

Razo wai sonic - 6401 di colore stelle bianco tremolanti (peso netto g 20,0);

Razo wai sonic - 6401 di colore stelle verdi intermittenti (peso netto g 20,0);

Razo wai sonic - 6401 di colore stelle rosse intermittenti (peso netto g 20,0);

Razo wai sonic - 6401 di colore stelle gialle intermittenti (peso netto g 20,0);

Razo wai sonic - 6401 di colore stelle arancio intermittenti (peso netto g 20,0);

Razo wai sonic - 6401 di colore stelle blu intermitttenti (peso netto g 20,0);

Razo wai sonic - 6401 di colore stelle viola intermittenti (peso netto g 20,0);

sono riconosciuti, su istanza della Giove Italia S.r.l., con sede in Pomezia (Roma), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

05A01283

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dinital soluzione iniettabile».

Provvedimento n. 29 dell'8 febbraio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario DINITAL soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103616013;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103616025;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103616037;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103616049.

Titolare A.I.C.: Esteve S.r.l. con sede legale in Casalecchio di Reno (Bologna), via Crostoni 34-42 - codice fiscale n. 07306141008.

Oggetto del provvedimento: variazione IB n. 42 -a)1 - estensione periodo validità.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità da 24 a 36 mesi.

I lotti già prodotti con la precedente validità possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01338

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Poulvac Marek CVI+HVT».

Provvedimento n. 30 dell'8 febbraio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica POULVAC MAREK CVI+HVT.

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/102/001/W02.

Confezioni:

fiala da 1000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103256018;

fiala da 2000 dosi di vaccino - A I.C n. 103256020;

10 flaconi di diluente da 200 ml - A.I.C n. 103256032;

10 flaconi di diluente da 400 ml - A.I.C. n. 103256044;

10 sacche di diluente da 1000 ml - A.I.C. n. 103256057.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health con sede legale in Aprilia (Latina) via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - nuove confezioni di diluente.

Si autorizza l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni di diluente:

10 sacche di plastica di diluente da 200 ml - A.I.C. n. 103256069;

10 sacche di plastica di diluente da 400 ml - A.I.C. n. 103256071.

La validità del diluente resta confermata in 24 mesi.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01340

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «AP Layerplus».

Provvedimento n. 31 dell'8 febbraio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario AP LAYERPLUS, vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la pseudopeste e le infezioni di Riemerella anatipestifer dei polli e dei tacchini.

Confezioni: flacone da 500 ml (2000 dosi) - A.I.C. n. 100090036.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - Richiesta nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: flacone in polietilene da 250 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 100090048.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01339

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% Liquida Sintofarm S.p.a.».

Provvedimento n. 33 dell'8 febbraio 2005

Oggetto: medicina veterinario prefabbricato TILOSINA 20% LIQUIDA SINTOFARM S.p.a.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.

Tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102678012.

Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.A., via Togliatti, 5, Guastalla (Reggio Emilia).

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario sopraindicato, prodotto presso l'officina Sanizoo sita in San Tomio di Malo (Vicenza) via Vicenza, 134, anche presso l'officina Tecnozoo sito in Torreselle di Piombino Dese (Padova), via Piave, 120.

Il presente provvedimento integra il decreto n. 188 del 25 settembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale (Estratti, sunti e comunicati) n. 261 del 7 novembre 2002.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01337

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Coop. Nuova Atlantide a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive si informa che:

dall'esame del verbale di revisione eseguita di recente, è emerso che la sottonotata società cooperativa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

1) Coop. Nuova Atlantide a r.l., con sede in Bari, costituita in data 18 aprile 1984 con atto rogato dal notaio dott. Enrico Amoruso di Alberobello, repertorio n. 33381, posiz. n. 5233/204460 - codice fiscale n. 93018530720 - R.E.A. 245225, reg. società n. 16021, in liquidazione dal 26 maggio 1995.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Via F. Filzi, 18 - Bari.

05A01319

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Impresa & Sviluppo S.r.l.», in Viterbo.

Con D.D. 2 febbraio 2005, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Impresa & Sviluppo S.r.l.», con sede legale in Viterbo (numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 01795260569), è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

05A01320

Modifica dell'ambito operativo consentito, limitato all'esercizio della sola attività fiduciaria, della società «Fidersel S.p.a. - Fiduciaria Ersel», in Torino.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 23 giugno 1980 alla società «Fidersel S.p.a. - Fiduciaria Ersel», con sede legale in Torino, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 02610800019, è modificata per quanto riguarda l'ambito operativo consentito, limitato all'esercizio della sola attività fiduciaria.

05A01321

Modifica della denominazione della società «KPMG Fides Fiduciaria S.p.a.», in Milano, variata in «KPMG Fides Servizi di amministrazione S.p.a.».

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 21 maggio 1959, modificato in data 18 agosto 1993, alla società «KPMG Fides Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 00731410155, è modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «KPMG Fides Servizi di amministrazione S.p.a.».

05A01322

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto che prevede l'impianto di produzione e lavorazione del cloro nello stabilimento di Torviscosa in comune di Torviscosa, presentato dalla società Caffaro S.p.a., in Milano.

Con il decreto n. 00090 del 31 gennaio 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo all'impianto di produzione e lavorazione del cloro nello stabilimento di Torviscosa in comune di Torviscosa (Udine), presentato dalla Società Caffaro S.p.a. con sede in via Borgonuovo, 14 - Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Uffidale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cu all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A01342

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fristamin»

Estratto determinazione A.I.C. n. 55 del 3 febbraio 2005

Medicinale: FRISTAMIN.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37, c.a.p. 50143, Italia, codice fiscale n. 00394440481.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica indicazioni terapeutiche. Modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica delle indicazioni terapeutiche, da:

«Trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale, della rinite allergica perenne, dell'orticaria e di altre dermatiti caratterizzate da fenomenologia istamino-mediata (prurito, eritemi, pomfi).»

a:

«Fristamin è indicato per il trattamento sintomatico della rinite allergica (AR) e dell'orticaria cronica idiomatica (CIU)»

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027076013 - «10 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027076025 - «1 mg/ml sciroppo» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 027076037 - «10 mg compresse effervescenti» 20 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 027076049 - «10 mg compresse orodispersibili zydis» 20 compresse orodispersibili (sospesa);

A.I.C. n. 027076052 - «10 mg compresse» 5 compresse;

A.I.C. n. 027076064 - «10 mg compresse» 7 compresse;

A.I.C. n. 027076076 - «10 mg compresse» 10 compresse.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027076025 - «1 mg/ml sciroppo» flacone 100 ml varia a: «5 mg/5 ml sciroppo» 1 flacone 100 ml.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione ««10 mg compresse orodispersibili zydis» 20 compresse orodispersibili» (A.I.C. n. 027076049), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A01431

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clarityn»

Estratto determinazione A.I.C. n. 56 del 3 febbraio 2005

Medicinale: CLARITYN.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89, c.a.p. 20141, Italia, codice fiscale n. 00889060158.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica delle indicazioni terapeutiche, da:

«Trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale, della rinite allergica perenne, dell'orticaria e di altre dermatiti caratterizzate da fenomenologia istamino-mediata (prurito, eritemi, pomfi).»

a:

«Clarityn è indicato per il trattamento sintomatico della rinite allergica (AR) e dell'orticaria cronica idiomatica (CIU)»

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027075011 - «10 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027075023 - «5 mg/ml sciroppo» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 027075050 - «10 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 027075062 - «10 mg compresse orodispersibili» 20 compresse;

A.I.C. n. 027075086 - «10 mg compresse» 7 compresse;

A.I.C. n. 027075098 - «10 mg compresse» 5 compresse;

A.I.C. n. 027075100 - «10 mg compresse» 10 compresse.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01432

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alorin»

Estratto determinazione A.I.C. n. 57 del 3 febbraio 2005

Medicinale: ALORIN.

Titolare A.I.C.: Essex Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Serio, 1, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 03296950151

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica indicazioni terapeutiche. Modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica delle indicazioni terapeutiche, da:

«Trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale, della rinite allergica perenne, dell'orticaria e di altre dermatiti caratterizzate da fenomenologia istamino-mediata (prurito, eritemi, pomfi).»

a:

«Alorin è indicato per il trattamento sintomatico della rinite allergica (AR) e dell'orticaria cronica idiomatica (CIU)»

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034031017 - «10 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 034031029 - «0,1% sciroppo» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 034031031 - «10 mg compresse effervescenti» 20 compresse effervescenti (sospesa);

A.I.C. n. 034031043 - «10 mg compresse orodispersibili zydis» 20 compresse orodispersibili (sospesa);

A.I.C. n. 034031056 - «10 mg compresse» 7 compresse;

A.I.C. n. 034031068 - «10 mg compresse» 5 compresse;

A.I.C. n. 034031070 - «10 mg compresse» 10 compresse.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 034031029 - «0,1% sciroppo» flacone 100 ml varia a: «5 mg/5 ml sciroppo» flacone 100 ml.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «"10 mg compresse effervescenti" 20 compresse effervescenti» (A.I.C. n. 034031031), «"10 mg compresse orodispersibili zydis" 20 compresse orodispersibili» (A.I.C. n. 034031043), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A01430

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Merluzzina»

Estratto determinazione A.I.C. n. 34 del 7 febbraio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Marvecs Services S.r.l., con sede in via Paracelso, 26, Agrate Brianza, Milano, con codice fiscale n. 02919050969.

Medicinale: MERLUZZINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 014115012 - «4000 UI + 200 UI capsule molli» astuccio 25 capsule molli (sospesa);

A.I.C. n. 014115024 - «4000 UI + 200 UI capsule molli» astuccio 50 capsule molli (sospesa);

A.I.C. n. 014115036 - «4000 UI + 200 UI capsule molli» astuccio 100 capsule molli (sospesa);

A.I.C. n. 014115048 - «4000 UI + 200 UI capsule molli spremibili» astuccio 25 capsule molli (sospesa),

è ora trasferita alla società: MF Leaders S.r.l., con sede in via Monza, 85, Cernusco sul Naviglio, Milano, con codice fiscale n. 03598480964.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01434

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tenoretic»

Estratto determinazione A.I.C. n. 59 del 7 febbraio 2005

Medicinale: TENORETIC.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), Palazzo Volta - Via F. Sforza, c.a.p. 20080, Italia, codice fiscale n. 00735390155.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 024737013 - 14 compresse 100 + 25 mg (sospesa) varia a: «100 mg + 25 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 024737025 - 28 compresse 100 + 25 mg varia a: «100 mg + 25 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 024737037 - «Mite» 28 compresse 50 + 12,5 mg varia a: «50 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A01433

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione A.I.C. n. 35 del 9 febbraio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Schering S.p.a., con sede in via L. Mancinelli, 11, Milano, con codice fiscale n. 00750320152.

Medicinale: ADVANTAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028159010 - «0,1% crema» 1 tubo da 20 g;

A.I.C. n. 028159022- «0,1% crema idrofoba» 1 tubo da 20 g;

A.I.C. n. 028159034 - unguento 20 g 0,1%;

A.I.C. n. 028159046 - soluz. dermatologica 0,1% flac. 20 ml.

Medicinale: NERISONA.

Confezioni:

A.I.C. n. 023722010 - «0,1% crema idrofoba» tubo 20 g (sospesa);

A.I.C. n. 023722022 - «01% crema idrofoba» tubo 30 g;

A.I.C. n. 023722046 - «0,1% unguento» tubo 20 g (sospesa);

A.I.C. n. 023722059 - «0,1% unguento» tubo 30 g;

A.I.C. n. 023722073 - «0,1 % crema tubo» 20 g (sospesa);

A.I.C. n. 023722085 - «0,1% crema tubo» 30 g;

A.I.C. n. 023722123 - «0,1% soluzione cutanea» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 023722135 - «0,3 % crema idrofoba» tubo 20 g;

A.I.C. n. 023722147 - «0,3% unguento» tubo 20 g.

Medicinale: NERISONA C.

Confezioni:

A.I.C. n. 024378010 - «0,1% - 1% crema» tubo 20 g (sospesa);

A.I.C. n. 024378022 - «0,1% + 1% crema» tubo 30 g.

Medicinale: SKINOREN.

Confezione:

A.I.C. n. 025915012 - «20% crema» tubo 30 g.

Medicinale: SUADIAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028480010 - crema 1% 30 g;

A.I.C. n. 028480022 - gel 1% 30 g (sospesa);

A.I.C. n. 028480034 - «1% soluzione cutanea» flacone 30 ml con contagocce;

A.I.C. n. 028480046 - «1% soluzione cutanea» flacone 30 ml con nebulizzatore.

Medicinale: TRAVOCORT.

Confezione:

A.I.C. n. 025371016 - crema g 20.

Medicinale: TRAVOGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025349010 - «1% crema vaginale» tubo g 30 + 6 applicatori monouso;

A.I.C. n. 025349109 - «1 % crema» tubo 20 g;

A.I.C. n. 025349111 - « 600 mg ovuli» 1 ovulo.

Medicinale: ULTRALAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 020910016 - «0,25% + 0,25% crema idrofoba» tubo 20 g (sospesa);

A.I.C. n. 020910028 - «0,25% + 0,25% crema idrofoba» tubo 30 g;

A.I.C. n. 020910055 - «0,25% + 0,25% crema» tubo 20 g (sospesa);

A.I.C. n. 020910067 - «0,25% + 0,25% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 020910093 - «0,25% + 0,25% unguento» tubo 20 g (sospesa);

A.I.C. n. 020910105 - «0,25% + 0,25% unguento» tubo 30 g;

A.I.C. n. 020910129 - «0,25% + 0,25% emulsione cutanea» flacone 20 ml (sospesa);

A.I.C. n. 020910131 - «0,25% + 0,25% emulsione cutanea» flacone 30 ml.

Medicinale: ULTRAPROCT.

Confezione:

A.I.C. n. 021122066 - «supposte» 12 supposte;

A.I.C. n. 021122078 - «unguento rettale + supposte» tubo 30 g + 12 supposte (sospesa);

A.I.C. n. 021122080 - «unguento rettale» tubo da 30 g.

Medicinale: VASPIT.

Confezione:

A.I.C. n. 024490017 - «0,75% crema» 1 tubo da 15 g;

A.I.C. n. 024490029 - «0,75% crema idrofoba» 1 tubo da 15 g;

A.I.C. n. 024490043 - «0,75 % crema» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 024490056 - «0,75% crema idrofoba» 1 tubo da 30 g,

è ora trasferita alla società: Intendis S.p.a., con sede in via E. Schering, 21, Segrate, Milano, con codice fiscale n. 04542700960.

I lotti dei medicinali, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01435

Sospensioni e soluzioni acquose per uso inalatorio

Comunicato dell'11 febbraio 2005

Con riferimento al comunicato n. 1/2003 del 30 gennaio 2003 della direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, relativo alle sospensioni e soluzioni acquose per uso inalatorio (delibera CUF 8-9 ottobre 2002);

Visto il «Concept Paper» del Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) n. CPMP/QWP/1525/04 del 22 aprile 2004;

Considerata la «Guideline on the Pharmaceutical quality of inhalation and nasal products», (EMEA/CHMP/QWP/10594/2005), rilasciata per il periodo di consultazione finale di sei mesi durante la riunione di gennaio 2005 del CHMP, l'AIFA precisa quanto segue:

preparazioni monodose: tutte le preparazioni monodose devono essere sterili.

Per le preparazioni in commercio non ancora conformi, le aziende produttrici dovranno adeguarsi entro e non oltre la data di entrata in vigore della linea guida summenzionata.

Nelle more dell'entrata in vigore di detta linea guida, considerata la presenza sul mercato di prodotti già conformi, si raccomanda alle aziende farmaceutiche di non presentare domanda di nuova AIC per preparazioni monodose non sterili;

prearazioni multidose: considerando l'indirizzo della linea guida citata, tali preparazioni possono contenere idonei conservanti nel rispetto dei limiti microbiologici previsti per queste formulazioni dall'edizione attualmente in vigore della Farmacopea sia nazionale che europea e dovranno adeguarsi a quanto previsto dalla linea guida a partire dalla sua entrata in vigore.

Pertanto il presente comunicato annulla e sostituisce il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2003.

05A01577

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati:

1) hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Ragione sociale	Sede	Marchio
G.I.S. S.r.l.	Roma	706
Amico Ettore	Roma	169
Fontani Fabiana	Tivoli (RM)	1150
Ottaviani International	Roma	889
Alfonsi Francesco	Frascati (RM)	1268
Fulli Sandro e Massimo Snc	Roma	302

2) hanno denunciato lo smarrimento del seguente numero di punzoni:

Ragione sociale	Marchio	Punzoni smarriti
Ottaviani International S.r.l.	889	21

05A01323

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2005).

Nel testo del decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4, prima colonna, all'art. 1, comma 1, al quindicesimo rigo, dove è scritto: «... pagamento della relativa *tartiffa* ...», leggasi: «... pagamento della relativa *tariffa* ...».

05A01656

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501042/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00